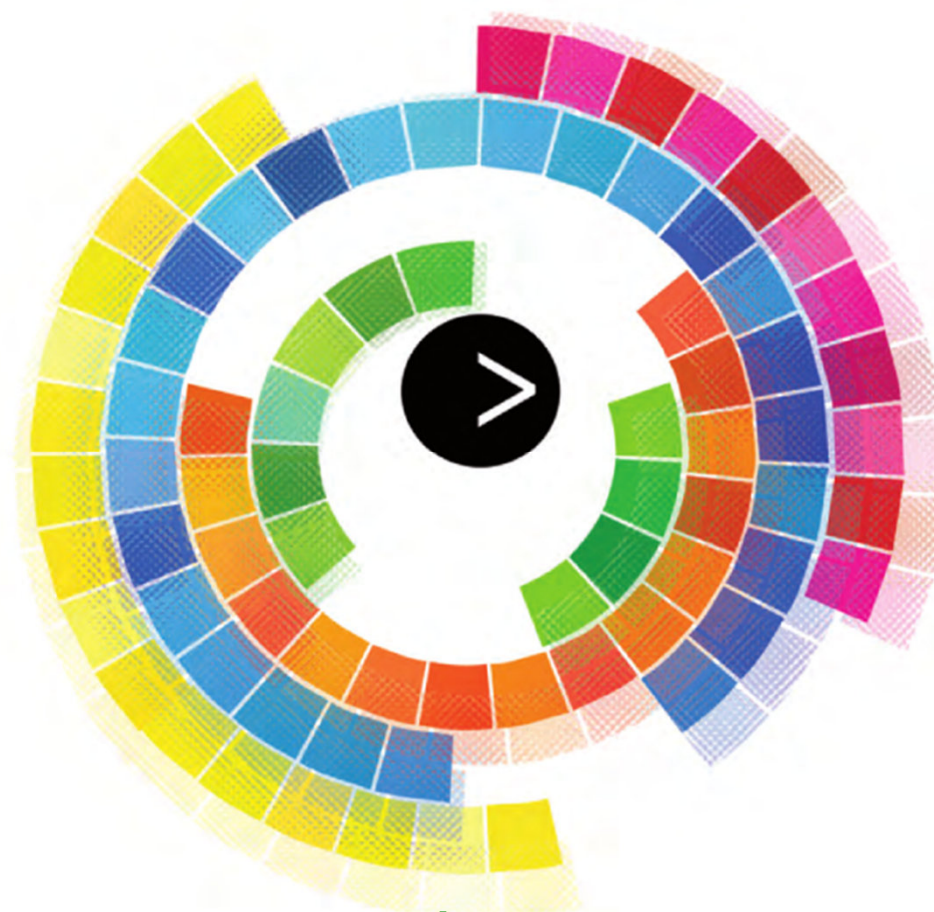


Labmeeting 2

Fare i conti
con l'ambiente
Rifiuti acqua energia
Ravenna
21.22.23
maggio 2014

La gestione dei rifiuti: il case history delle batterie al piombo



Ravenna 21 maggio 2014

Nel corso del Labmeeting 2 verranno affrontate tutte le problematiche connesse alla corretta gestione del rifiuto BATTERIE AL PIOMBO, a partire dallo stato dell'arte e dalle prospettive future in ambito di recupero, individuando i criteri tecnici relativi alla corretta gestione dei trasporti nazionali e transfrontalieri, nell'ottica di una maggiore consapevolezza gestionale da parte dei produttori iniziali e degli operatori del settore.

Nota di riservatezza

I presenti materiali sono messi a disposizione ai fini del labmeeting e costituiscono produzioni originali; laddove si faccia riferimento a fonti esterne queste sono state esplicitamente indicate.

Gli stessi e le informazioni fornite sono da considerarsi riservati e non possono essere riprodotti o copiati, in tutto o in parte, né diffusi a terzi, ferma restando la possibilità di utilizzo interno per esigenze operative connesse allo svolgimento dell'attività di impresa.

La violazione di quanto sopra comporta l'esposizione alle relative azioni per far valere le ulteriori responsabilità connesse dinanzi alle competenti Autorità.

Programma:

Sessione antimeridiana

- **introduzione – MAGNANTE**
- **la filiera dei rifiuti: soggetti obbligati e responsabilità – BORTOLOTTI**
- **il rifiuto batteria al piombo: produzione nazionale, il recupero e le prospettive future. Codifica e classificazione del rifiuto – DE ROCCHI**

Sessione pomeridiana

- **il trasporto del rifiuto “batterie al piombo”: ruolo dell’Albo Gestori Ambientali – iscrizioni e autorizzazioni – ONORI**
- **spedizioni transfrontaliere delle batterie al piombo – ROTUNNO**

RELATORI

Avv. Valeria BORTOLOTTI

Opera nel campo del diritto ambientale e amministrativo e in materia di responsabilità di enti e imprese anche ai sensi del D.Lgs. 231/01. Cultore della materia IUS/08 presso il Dipartimento Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Dott. Luigi DE ROCCHI

Responsabile della Divisione Studi e Ricerche si occupa del supporto tecnico alla Direzione Generale e del coordinamento alle attività di studi e ricerche del COBAT gestendo progetti e collaborazioni con soggetti pubblici e privati; è responsabile del mantenimento delle certificazioni 9001, 14001 ed EMAS e cura i rapporti con i Centri di Coordinamento pile ed accumulatori e RAEE.

Dott. Vito Emanuele MAGNANTE

Responsabile della Divisione Gestione Rifiuti-Ambiente in ECORICERCHE S.r.l., con oltre quindici anni di attività nel settore ambientale in qualità di consulente e responsabile tecnico in ambito di trasporto e di smaltimento di rifiuti. Svolge attività formativa in ambito ambientale per Enti e Imprese.



RELATORI

>Rave
nna
21.22.23
maggio 2014

Dott. Eugenio ONORI

Laurea con lode in filosofia, è Presidente dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, componente di varie commissioni ministeriali. Svolge attività di docenza in materia di gestione rifiuti nei corsi di formazione del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, presso istituti di formazione, associazioni di categoria e istituti universitari. E' componente del comitato scientifico di RivistaAmbiente

Dott. Michele ROTUNNO

Laurea italiana in Scienze Ambientali e D.E.A. francese in Scienze della Terra, è consulente ambientale senior/Advisor ADR presso la Società ECORICERCHE S.r.l. di Sassuolo. In precedenza, è stato ricercatore presso ENEA di Bologna e APAT di Roma - attuale ISPRA – su tematiche inerenti il monitoraggio e la difesa ambientale. Autore di numerosi articoli e pubblicazioni su riviste di settore, svolge abitualmente docenza in materia di gestione rifiuti/ADR per corsi di formazione rivolti a Società private ed Enti pubblici.



www.ravenna2014.it

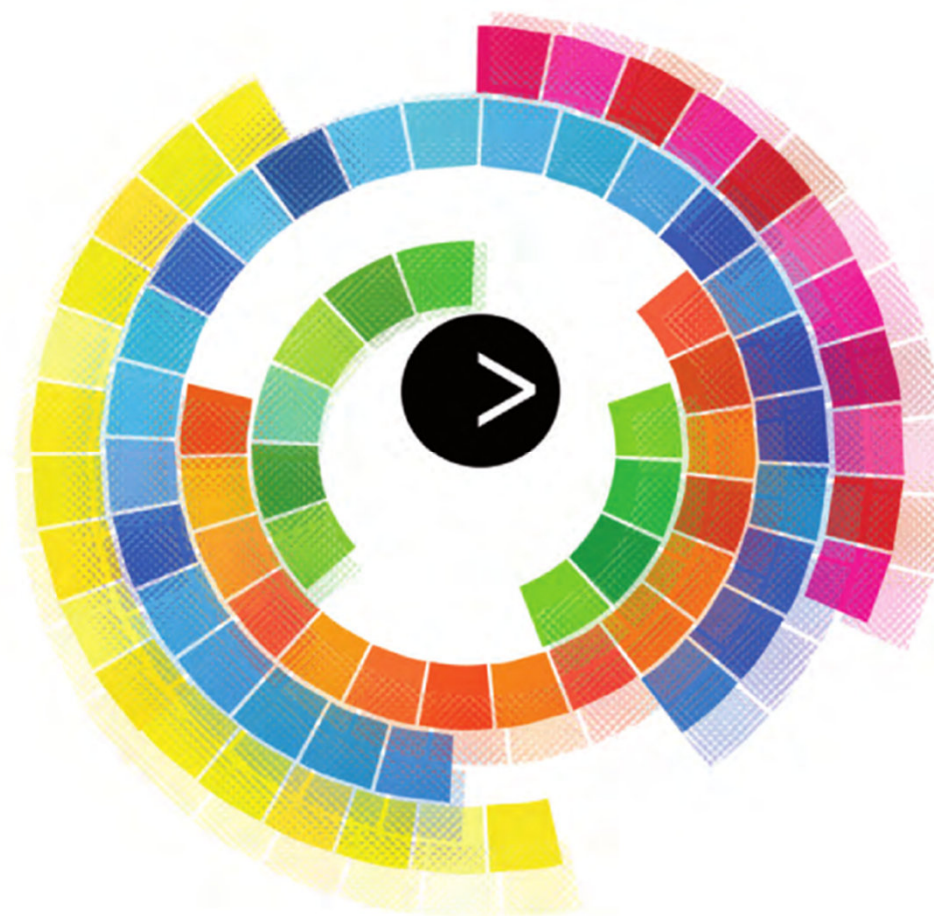
Labmeeting 2

La gestione dei rifiuti: il case history delle batterie al piombo

Fare i conti
con l'ambiente
Rifiuti acqua energia
Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Introduzione

Dott. V.E. MAGNANTE
Ecoricerche Srl



Ecoricerche S.r.l.

>Rave
nna
21.22.23
maggio 2014

Ecoricerche opera nel settore della consulenza tecnica dal 1992 in un unico complesso comprensivo degli uffici tecnici e amministrativi, dei laboratori e delle sale corsi, ed è accreditata ISO 9001 per lo svolgimento dei servizi tecnici alle aziende.

Ecoricerche è organizzata in DIVISIONI TECNICHE specializzate in specifici settori di intervento, quali:

- Ambiente
- Sicurezza
- Qualità
- Gestione Rifiuti / ADR
- Agroalimentare
- Laboratorio chimico
- Laboratorio microbiologico

The screenshot shows the Ecoricerche S.r.l. website. The header features the company logo and name, along with a navigation menu: Home, Chi siamo, Servizi, Formazione, Prodotti, Approfondimenti. The main content area is divided into three columns. The left column, titled 'In Evidenza', highlights the 'Gestione dei Rifiuti' service, mentioning the CER, authorization, and the 'SISTRI' system. The middle column, titled 'Prodotti', features the 'EcoLab' software for managing environmental data. The right column, titled 'Partners', lists collaborations with 'Rave nna 2012', 'Studio Stefano Maglia', and 'S.G.M. Ambiente'. The bottom section is divided into three main service areas: 'Laboratorio' (chemical and microbiological analysis), 'Servizi di Consulenza' (consulting services), and 'Formazione' (training courses). Each area includes a brief description of the services and a link to 'approfondisci >>'. The website also displays several accreditation logos, including CERMET, RAC-MA, and ACCREDIA.

Ecoricerche S.r.l.

Via Regina Pacis 94 Sassuolo (MO)

www.ecoricerche.net

www.ravenna2014.it

INTRODUZIONE

Nella gestione dei rifiuti, la norma di riferimento è la parte IV del D.Lgs. 152/06, aggiornata con il D.Lgs. 205/2010 del 03 dic 2010, in vigore dal 25 dic 2010.

Concetto di «GESTIONE»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario (definizione prevista nell'art. 183 comma 1 lettera n)



www.ravenna2014.it

II D.Lgs. 152/06 (cd. Testo Unico Ambientale)

**Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”
(pubblicato in G.U., S.O. 14/04/2006)**

Parte I: Disposizioni comuni e principi generali

Parte II: Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche



Parte IV: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti

Parte V: Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Parte VI: Norme in materia risarcitoria contro i danni all’ambiente



+ Allegati tecnici

D.Lgs. 152/06 Parte IV: **norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti**

Tit. I - Gestione dei rifiuti:

- capo I. Disposizioni generali,
- capo II. Competenze,
- capo III. Servizio di gestione integrata de rifiuti,
- capo IV. Autorizzazioni e iscrizioni
- capo V. Procedure semplificate

Tit. II - Gestione degli imballaggi

Tit. III - Gestione di particolari categorie di rifiuti

Tit. IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Tit. V - Bonifica dei siti contaminati

Tit. VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali:

- capo I. sanzioni,
- capo II. disposizioni transitorie e finali

D.Lgs. 152/06 Parte IV: gli allegati tecnici

ALLEGATO A: Abrogato D.Lgs. 205/10 [Categorie di rifiuti]

- **ALLEGATO B: Operazioni di smaltimento**
- **ALLEGATO C: Operazioni di recupero**
- **ALLEGATO D: Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000**
- **ALLEGATO E: 1) Obiettivi di recupero e riciclaggio; 2) Criteri interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Dir. CE 2004/12**
- **ALLEGATO F** Criteri da applicarsi sino all'entrata in vigore del D.M. di cui all'art. 226, co. 3 (cfr. standard degli imballaggi -D.M. 2.05.06)

ALLEGATO G: Abrogato dal D.Lgs. 205/10 [Categorie di rifiuti pericolosi]

ALLEGATO H: Abrogato dal D.Lgs. 205/10 [Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti]

- **ALLEGATO I: Caratteristiche di pericolo per i rifiuti**
- **ALLEGATO L: Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti**

I PRINCIPI nella gestione dei rifiuti (art. 178 D.Lgs. 152/06)

- precauzione,
- prevenzione,
- sostenibilità,
- proporzionalità,
- responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti,
- chi inquina paga.

....TUTTI i soggetti coinvolti
nella produzione - nella distribuzione
nell'utilizzo - nel consumo
dei beni da cui originano i rifiuti

Labmeeting 2

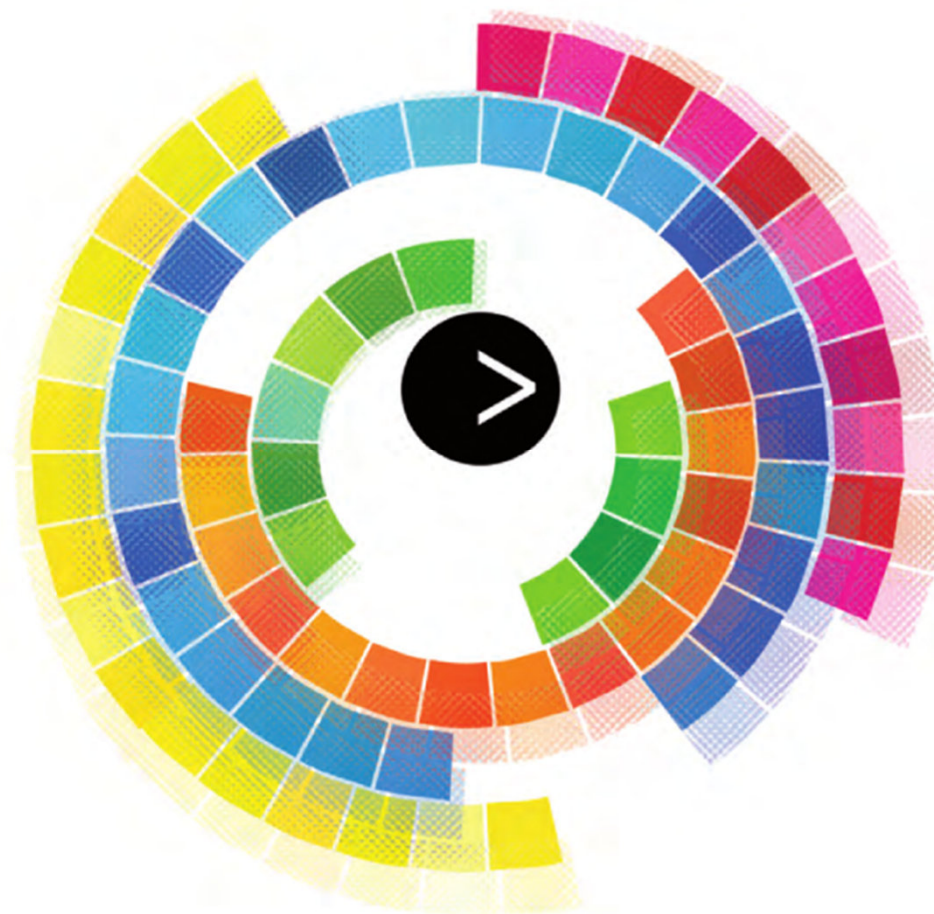
La gestione dei rifiuti: il case history delle batterie al piombo

Fare i conti
con l'ambiente
Rifiuti acqua energia
Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Argomento:

La filiera dei rifiuti:
soggetti obbligati e
responsabilità

Avv. Valeria BORTOLOTTI
Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia



I soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti

PRODUTTORE
DETENTORE

TRASPORTATORE

DESTINATARIO

INTERMEDIARIO

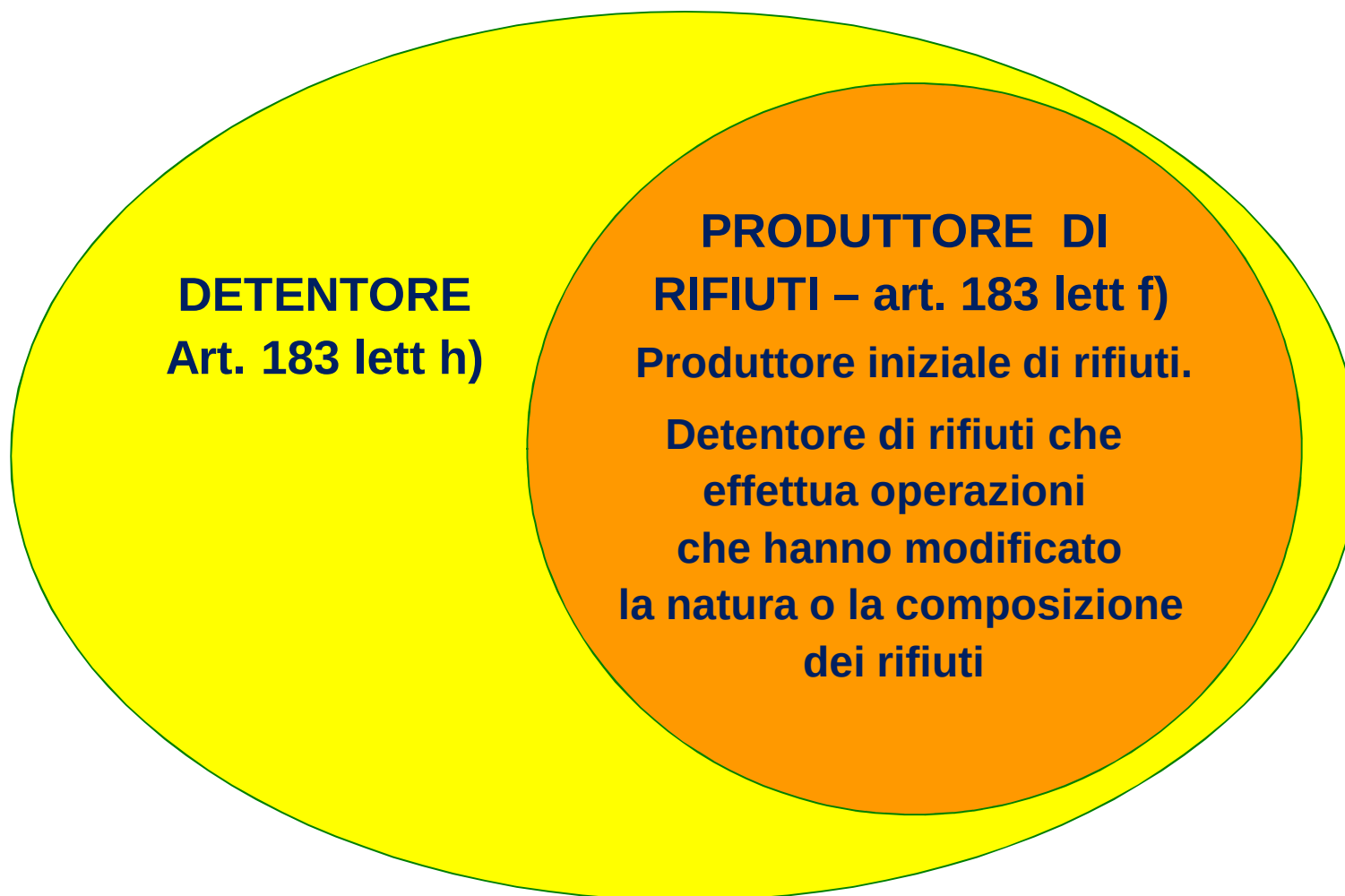


Concetto di CORRESPONSABILITA'

La responsabilità dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti, si estende anche a quella dei soggetti che gestiscono tali rifiuti prima o dopo il proprio intervento (art. 178 del D.Lgs. 152/2006).

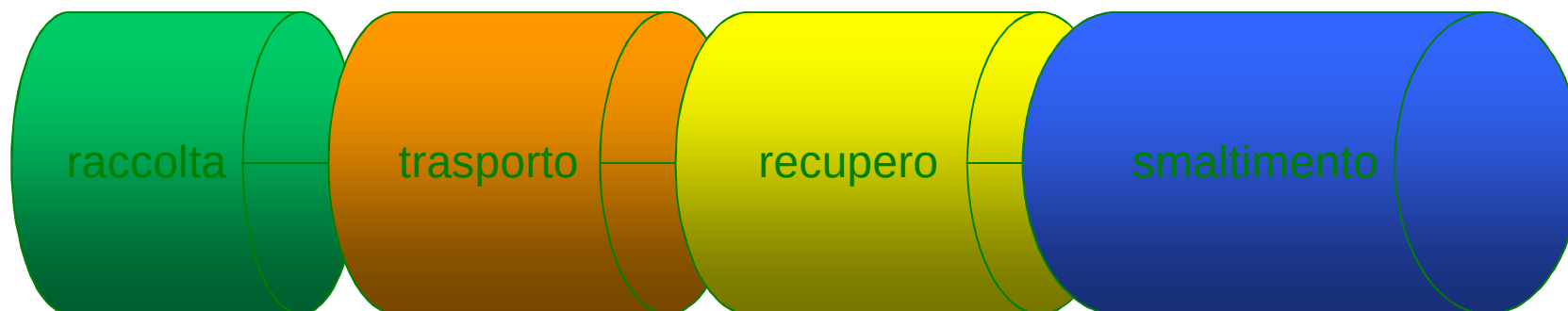


Produttore / Detentore



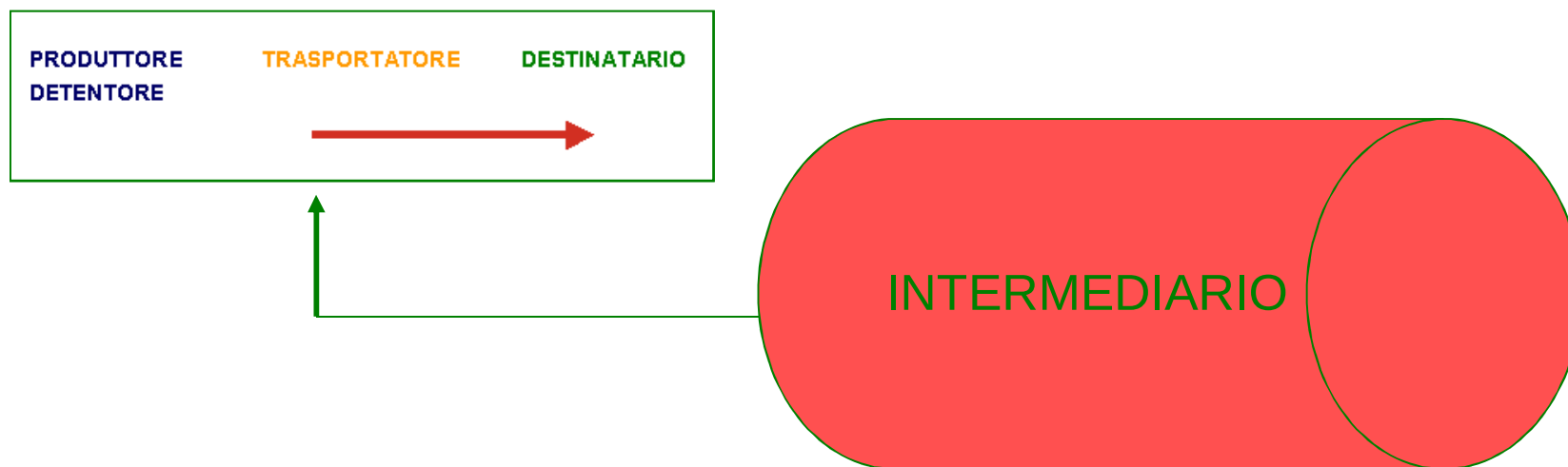
I gestori del rifiuto

- **Coloro che svolgono attività di gestione, ossia che operano nell'ambito di (art. 183 lett. n):**



- **+ il controllo di tali operazioni**
- **+ gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento**

+ operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario



D.Lgs. 152/06 art. 183 comma 1: definizione di intermediario

lettera l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti

Le Responsabilità nella gestione dei rifiuti

Il D.Lgs. 152/06 prevede che alle eventuali violazioni dei doveri connessi ai diversi ruoli aziendali nella gestione dei rifiuti conseguono sanzioni che possono essere di natura amministrativa (sospensione e/o cancellazione dall'Albo, sanzione pecuniaria) o penale.

Il regime sanzionatorio è riportato al Titolo VI - Capo I

Art. 255 Abbandono di rifiuti

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Art. 257 Bonifica dei siti

Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari

Art. 259 Traffico illecito di rifiuti

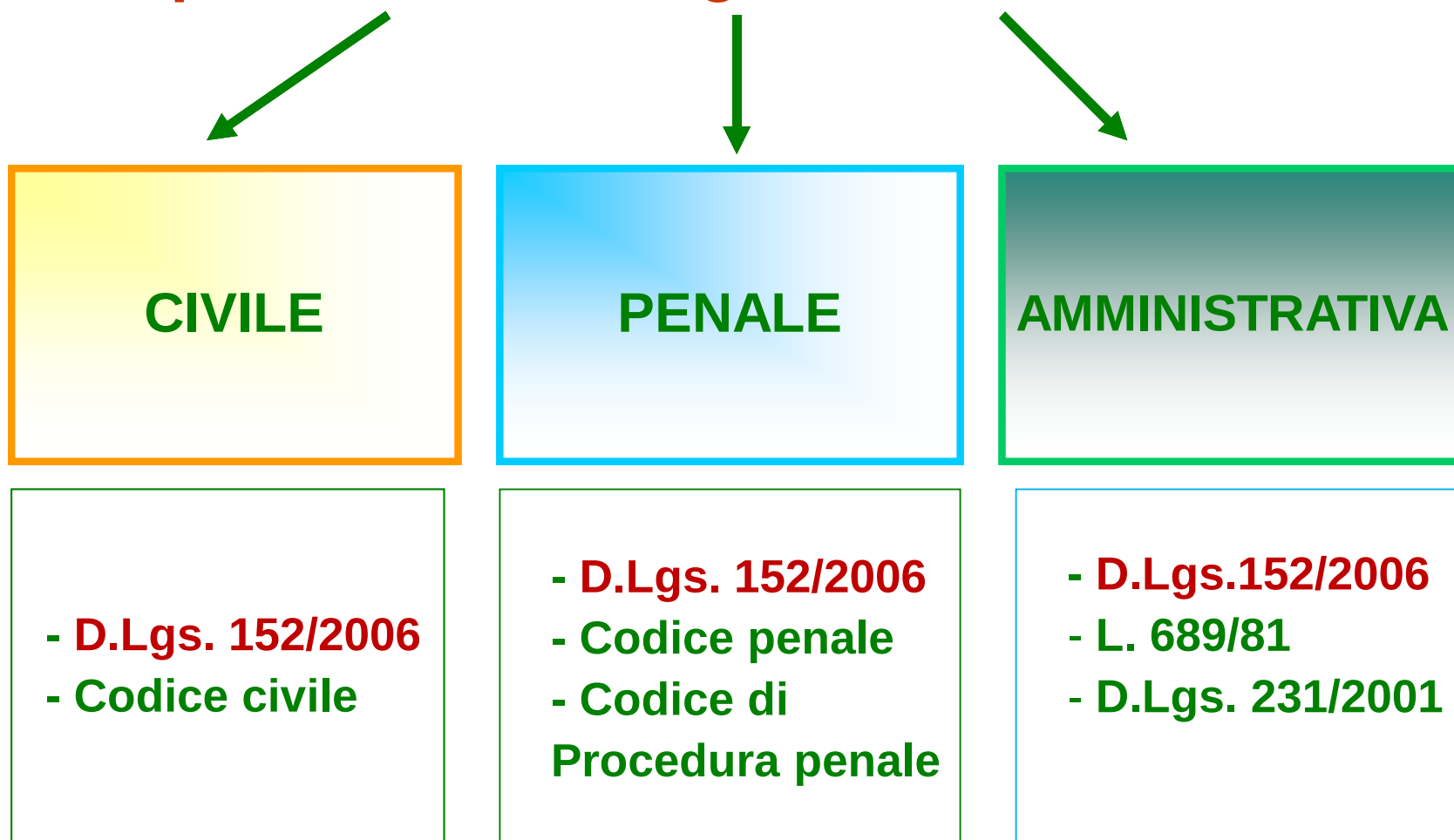
Art. 261 Imballaggi

Art. 262 Competenza e giurisdizione

Art. 263 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie



Le responsabilità nella gestione dei rifiuti



Il reato ambientale

Solitamente si tratta di **reato contravvenzionale c.d. di pericolo presunto**.

Si sanziona la condotta non solo di colui che lede effettivamente l'ambiente (bene giuridico), ma anche di colui che pone in essere una condotta commissiva o omissiva che si presume pericolosa per lo stesso, prescindendo dal fatto che nel caso concreto un danno per l'ambiente si sia o meno verificato (es. assenza di autorizzazione).

In pratica ciò significa che la condotta illecita a qualsiasi titolo (discarica abusiva o formulario compilato in modo completo) è sanzionata anche se non ha danneggiato né l'ambiente, né terzi.



Corresponsabilità e sistema sanzionatorio



Rapporto tra responsabilità penale e prescrizioni amministrative



Svolgimento di
attività
ambientalmente
rilevanti senza
autorizzazione



Inosservanza
di prescrizioni
amministrative



Superamento dei
limiti imposti dalla
amministrazione

Riferimento normativo: Art. 257 D.Lgs. 152/2006

**Omessa bonifica
(sostanze non pericolose)**

**Arresto da 6 mesi a 1 anno
O ammenda da 2.600 a 26.000 €**

**Mancata
comunicazione all'Autorità**

**Arresto da 3 mesi a 1 anno
o ammenda da 1.000 a 26.000 €**

**In caso di condanna, la sospensione condizionale può essere
subordinata all'esecuzione degli interventi di ripristino e bonifica**

Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208- 212, 214-215 e 216

Riferimento normativo: Art.256, comma 1, D.Lgs. 152/2006



Pericolo astratto: qual è il vero oggetto di tutela? L'ambiente o la funzione pubblica?

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di rimozione e avvio a recupero o smaltimento di rifiuti abbandonati o non adempie all'obbligo di separazione di rifiuti miscelati è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.

Riferimento normativo: Art.255, comma 3, D.Lgs. 152/2006

SANZIONI

Arresto fino a 1 anno

Norme penali in bianco...

Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di rimozione ovvero all'adempimento dell'obbligo di separazione dei rifiuti illecitamente miscelati.

Al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dalle tabelle oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente

Riferimento normativo: Art.137, comma 6, D.Lgs. 152/2006

SANZIONI

Arresto fino a 2 anni e ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da 6.000 a 120.000 euro.

**Quando interviene la
responsabilità?**

**Quando NON si
adempie agli OBBLIGHI!**



**Ma quali sono gli OBBLIGHI del
produttore/detentore?**

(sono quelli esplicitati nell'art. 188 D.Lgs. 152/06)

Quali sono gli OBBLIGHI del gestore?

Articolo 188: Oneri dei produttori e dei detentori

Comma 1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

Comma 2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) ...omissis
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

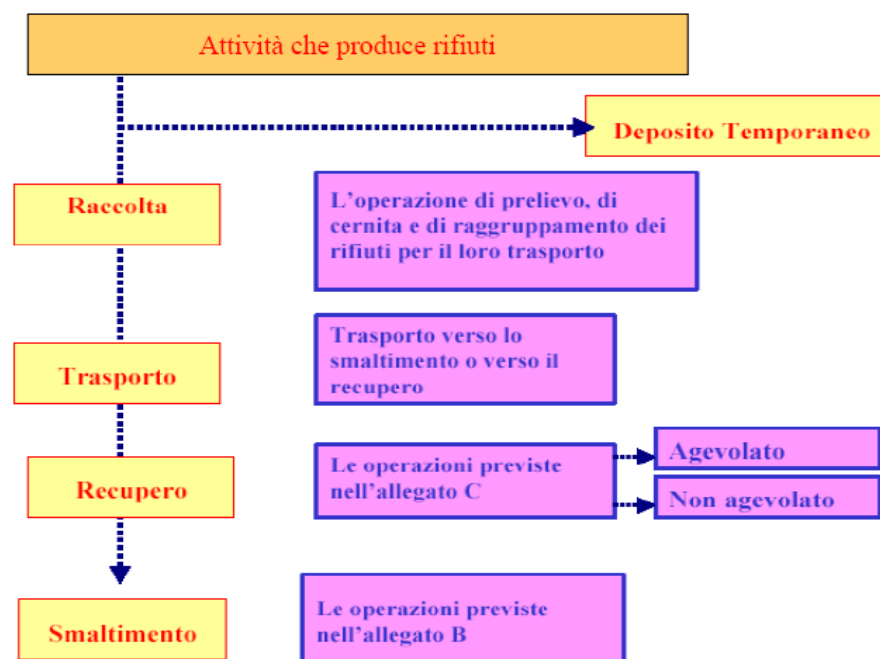
Comma 3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.....
- omissis.....

La fasi di gestione DEVONO essere TUTTE AUTORIZZATE

Quando?

SEMPRE!!!



Labmeeting 2

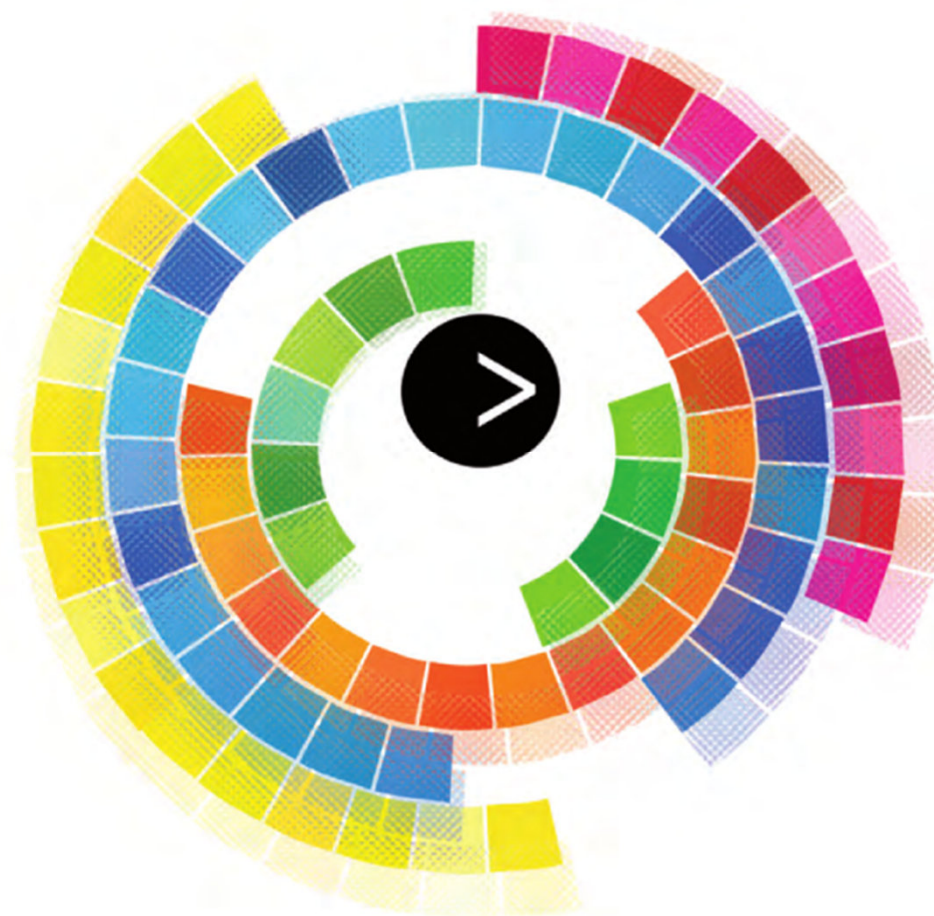
La gestione dei rifiuti: il case history delle batterie al piombo

Fare i conti
con l'ambiente
Rifiuti acqua energia
Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Argomento:

Il rifiuto batteria al piombo:
produzione nazionale, il
recupero e le prospettive
future. Codifica e
classificazione del rifiuto

Dott. Luigi De ROCCHI
COBAT



cobat
LIBERA LA TUA ENERGIA

Privati
Imprese/PA
Produttori/Importatori
Raccoglitori/Riciclatori

Flash News

COBAT apre la 15a edizione del solar expo con la sua chiave ambientale.

Cobat 'On the Top', Nel cuore della Città Sostenibile

Euro/Ton
1510,14
Average April 2014

I  **cobat**
IL PUNTO PIÙ VICINO A ME
[cerca >>>](#)

ita | eng

Home [Chi Siamo](#) Attività Comunicazioni News Contatti



CHI SIAMO

MISSION STORIA ORGANI SOCIALI ORGANIZZAZIONE INTERNA COMUNICATI STAMPA

COBAT. DOVE L'ESPERIENZA È VALORE

COBAT è un Sistema di Raccolta, Trattamento e Riciclo di rifiuti di pile ed accumulatori e di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di pneumatici fuori uso (PFU) e di moduli fotovoltaici a fine vita.

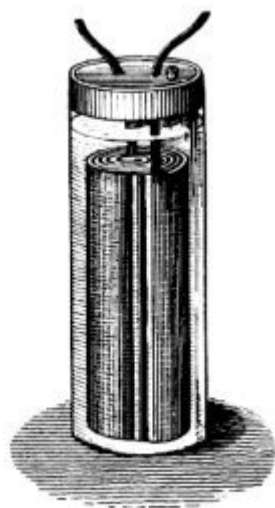
Grazie al suo **forte know-how** maturato in anni di attività ed alla sua **capillare rete di raccolta**, il Consorzio opera nel campo della gestione dei rifiuti assicurandone la raccolta sull'intero territorio nazionale ed il successivo trattamento e riciclo, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Chi aderisce al Sistema COBAT sceglie di avvalersi di un partner affidabile, in possesso delle certificazioni in materia di qualità ed ambiente (ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS), la cui lunga esperienza di settore garantisce i migliori standard di efficacia ed efficienza.

www.ravenna2014.it

Gli accumulatori al piombo acido

L'**accumulatore al piombo acido** fu inventato dal fisico francese Gaston Planté nel 1859.



Tale accumulatore era formato da due lastre di piombo isolate immerse in una soluzione di acido solforico.



Il riconoscimento di questa invenzione avvenne però soltanto nel 1882, quando l'Accademia delle Scienze di Parigi insignì Planté di un premio per la sua scoperta. L'accumulatore al piombo acido **è il tipo più antico di batteria ricaricabile realizzato**

Gli accumulatori al piombo acido

Un moderno accumulatore al piombo è generalmente costituito da sei celle collegate in serie in grado di fornire una tensione di circa 12 V. Ogni cella contiene un anodo di piombo spugnoso (Pb) e un catodo di diossido di piombo (PbO₂) sotto forma di piastre, in una soluzione elettrolitica acquosa contenente acido solforico (H₂SO₄).

I vantaggi dell'accumulatore al piombo acido sono principalmente i seguenti:

- ✓ - fornire un'elevata potenza istantanea («spunto»);
- ✓ - avere un basso costo.

Queste caratteristiche le rendono particolarmente indicate per il loro utilizzo come batterie d'avviamento.

Di contro, la loro bassa densità di carica ed il loro peso non li rendono particolarmente indicati per l'immagazzinamento dell'energia o per la trazione elettrica.

www.ravenna2014.it

Gli accumulatori al piombo esausti: rifiuto e risorsa

I numerosi cicli di carica e scarica a cui è sottoposta una batteria al piombo, col tempo generano un processo di solfatazione delle sue piastre ed il termine del suo ciclo di vita; la batteria, ormai inservibile, diventa una **batteria al piombo esausta, ossia un rifiuto**, anzi: un **rifiuto pericoloso**.

Tuttavia la batteria al piombo esausta è un rifiuto pericoloso molto particolare; data la semplicità della sua tecnologia costruttiva è relativamente semplice riciclarla riottenendo in fonderia il piombo di cui era inizialmente costituita.

Visto che una batteria al piombo è costituita per circa il 65% del suo peso da piombo, e che il piombo recuperato dalle batterie al piombo esauste costa circa 1/3, in termini energetici, del piombo recuperato da minerale, si comprende il motivo per il quale le batterie al piombo esauste hanno sempre rappresentato una fonte di piombo secondario molto importante.

Gli accumulatori al piombo esausti: rifiuto e risorsa

Sino al 1988, in Italia erano presenti impianti di trattamento e riciclo di batterie al piombo esauste alimentati dalla raccolta del rifiuto; **ma la raccolta risentiva in modo diretto del valore della quotazione del piombo**, di modo che quando il valore del metallo era basso, venivano raccolte soltanto le batterie esauste con costi di raccolta compatibili a quelli di vendita agli impianti.

Ciò generava un problema di carattere ambientale, poiché quando il valore di mercato del piombo era basso, molte tonnellate di batterie esauste, che sono un **rifiuto pericoloso**, venivano abbandonate sul territorio.

Proprio per scongiurare il rischio ambientale, nel 1988 venne istituito per legge il **Cobat – Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste**, al quale la legge attribuiva il ruolo istituzionale di garantire, su tutto il territorio nazionale, la raccolta ed il riciclo delle batterie esauste.

L'istituzione del Cobat ed i 20 anni di attività nelle vesti di consorzio obbligatorio

>Rave
nna
21.22.23
maggio 2014

Con l'istituzione per legge del **Cobat** nel 1988, venne fatto obbligo ai produttori ed importatori di batterie al piombo di aderirvi finanziandone l'attività, così come agli impianti di riciclo esistenti.

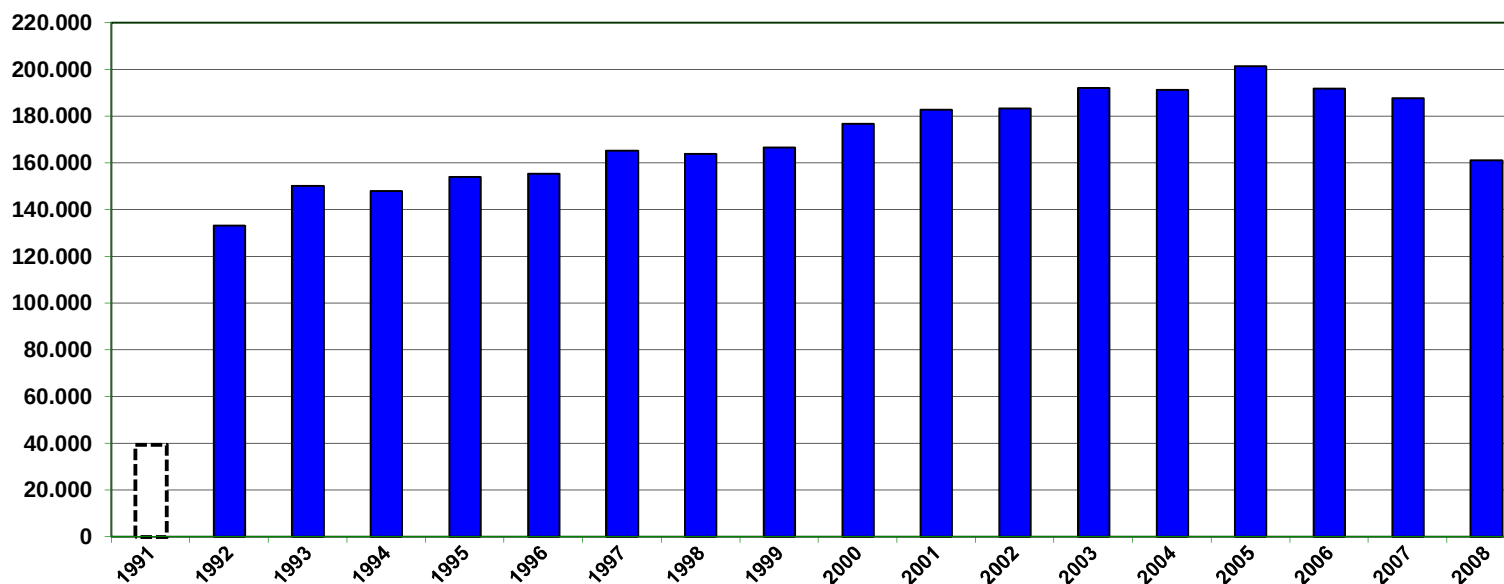
I produttori di batterie al piombo dovevano versare un **contributo al Cobat** determinato mediante **decreto ministeriale**, in modo tale che quando le quotazioni del metallo fossero alte (e fossero quindi remunerativa la raccolta ed il riciclo) il contributo fosse basso, mentre quando il valore del piombo fosse basso (e non fossero quindi remunerativa la raccolta ed il riciclo), il contributo fosse alta; in questo modo veniva garantita, in qualsiasi condizione di mercato del piombo, la raccolta ed il corretto trattamento di un **rifiuto pericoloso** altamente dannoso per l'ambiente.

www.ravenna2014.it

L'istituzione del Cobat ed i 20 anni di attività nelle vesti di consorzio obbligatorio

Durante la sua storia di consorzio obbligatorio, il Cobat riuscì a garantire il recupero della quasi totalità delle batterie al piombo esauste prodotte in Italia, dimostrando di essere il primo sistema, su scala internazionale, in termini di risultati raggiunti, anche rispetto ad altri paesi di forte tradizione e cultura ambientale.

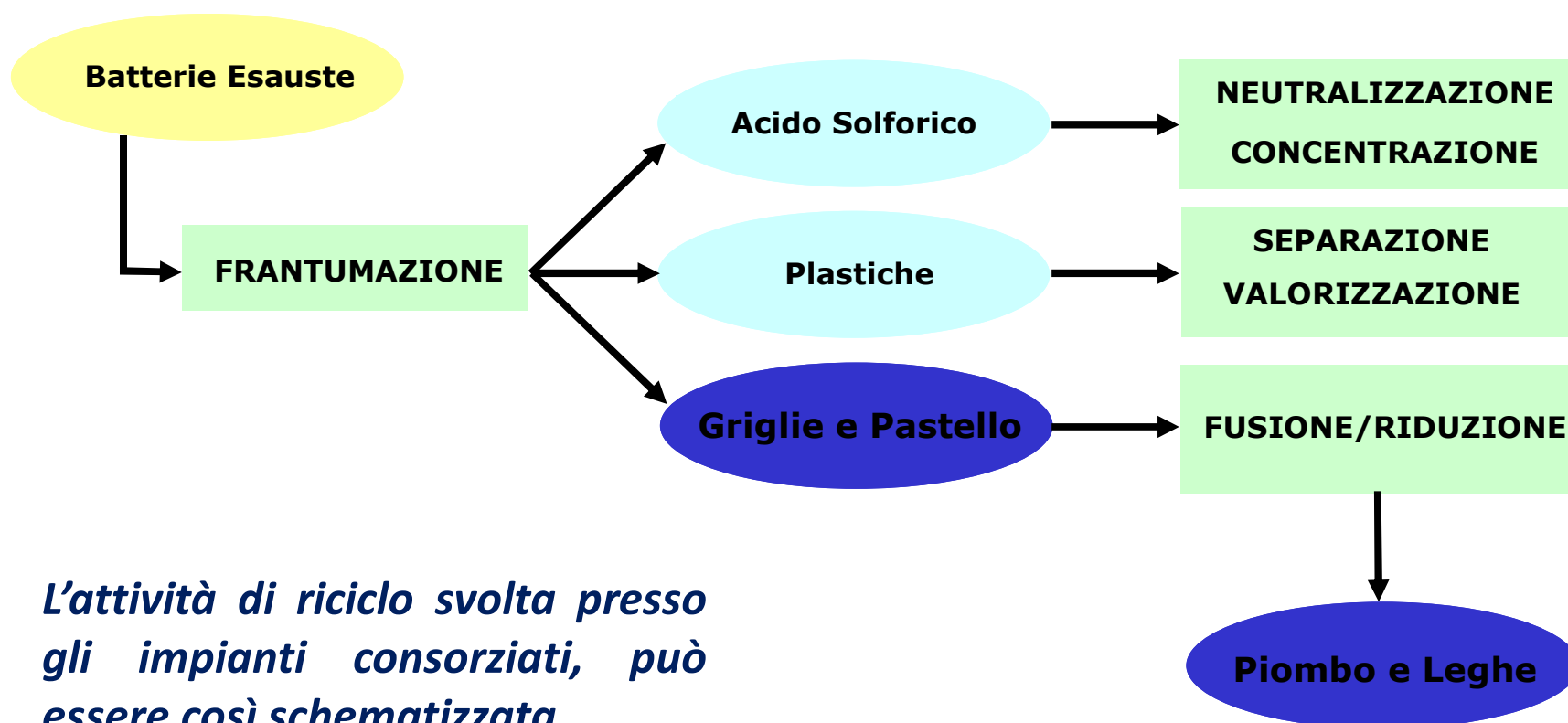
I risultati di raccolta raggiunti (in ton), nei vari anni, sono stati i seguenti:



www.ravenna2014.it

L'istituzione del Cobat ed i 20 anni di attività nelle vesti di consorzio obbligatorio

>Rave
nna
21.22.23
maggio 2014



www.ravenna2014.it

L'avvento del D.lgs. 188/08 – Principi Generali

Il **D.lgs. 188/08** disciplina l'immissione su mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei relativi rifiuti, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e riciclaggio.

L'intera famiglia delle pile e degli accumulatori viene suddivisa in tre categorie indipendentemente dalla loro natura chimico-fisica: **portatili, per veicoli ed industriali.**

Ai Produttori ed Importatori di pile ed accumulatori viene attribuita la responsabilità della organizzazione e della gestione, in forma individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, di sistemi di raccolta per pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli (**principio della responsabilità estesa**).

L'avvento del D.lgs. 188/08 – Principi Generali

Ai **Produttori ed Importatori** di pile ed accumulatori viene attribuita la responsabilità della organizzazione e della gestione, in forma individuale o collettiva, di **sistemi di trattamento e riciclo/smaltimento** dei rifiuti di pile ed accumulatori.

Ai sensi del decreto, inoltre, viene istituito un **Registro Nazionale Pile ed Accumulatori** a cui ogni produttore/importatore ha l'obbligo di iscriversi per via telematica, dovendo dichiarare:

- Categorie di prodotti per le quali si iscrive;
- Sistema di raccolta e riciclo a cui è iscritto;
- Ogni anno, entro il 31 marzo, le quantità di pile ed accumulatori immesse a consumo nell'anno precedente.

Il decreto istituisce un **Centro di Coordinamento** (consorzio con personalità giuridica di diritto privato cui partecipano i Sistemi di raccolta, dai medesimi finanziato), con il compito di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi ed individuali a **garanzia di omogenee ed uniformi condizioni operative**.

Il Centro di Coordinamento Nazionale Pile ed Accumulatori (CDCNPA) è stato istituito il 7 giugno 2011, ed ha dato inizio alla sua attività a maggio 2012.

Al momento **al CDCNPA aderiscono 19 sistemi, di cui 16 collettivi e 3 individuali**.

COBAT è uno dei 16 sistemi collettivi, avendo esteso la propria attività a tutte le categorie di pile ed accumulatori, essendo il **primo sistema sia nel comparto veicoli ed industriali, sia nel comparto portatili**.

I rifiuti di P & A alla luce del D.lgs. 188/08: portatili

>Rave
nna
21.22.23
maggio 2014



www.ravenna2014.it

I rifiuti di P &A alla luce del D.lgs. 188/08: industriali e per veicoli

>Rave
nna
21.22.23
maggio 2014



www.ravenna2014.it

Codici CER utilizzati per l'identificazione dei rifiuti di P&A ai sensi del D.lgs. 188/08

I Codici CER che identificano i rifiuti di pile ed accumulatori sono i seguenti:

- 16.06.01*: batterie al piombo
- 16.06.02*: batterie al nichel-cadmio
- 16 06 03*: batterie contenenti mercurio
- 16.06.04 : batterie alcaline (tranne 16 06 03*)
- 16.06.05: altre batterie ed accumulatori

Provenienti dai rifiuti urbani:

- 20.01.33*: batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01*, 16.06.02* e 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
- 20.01.34: batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

Codici di pericolo H utilizzati per l'identificazione dei rifiuti di P&A al piombo

L'indicazione dei **Codici H** per identificare le caratteristiche di pericolo delle batterie al piombo esauste, come da Allegato I del D.lgs. 152/06 s.m.i., sono spesso **oggetto di interpretazione** da parte del produttore/detentore del rifiuto, il quale, per legge, deve indicarli sul formulario.

COBAT, al fine di chiarificare i criteri di attribuzione del codice H, ha **commissionato uno studio nel 2011**, dal quale è emerso che le classi di pericolo H attribuibili alle batterie al piombo esauste sono i seguenti:

H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

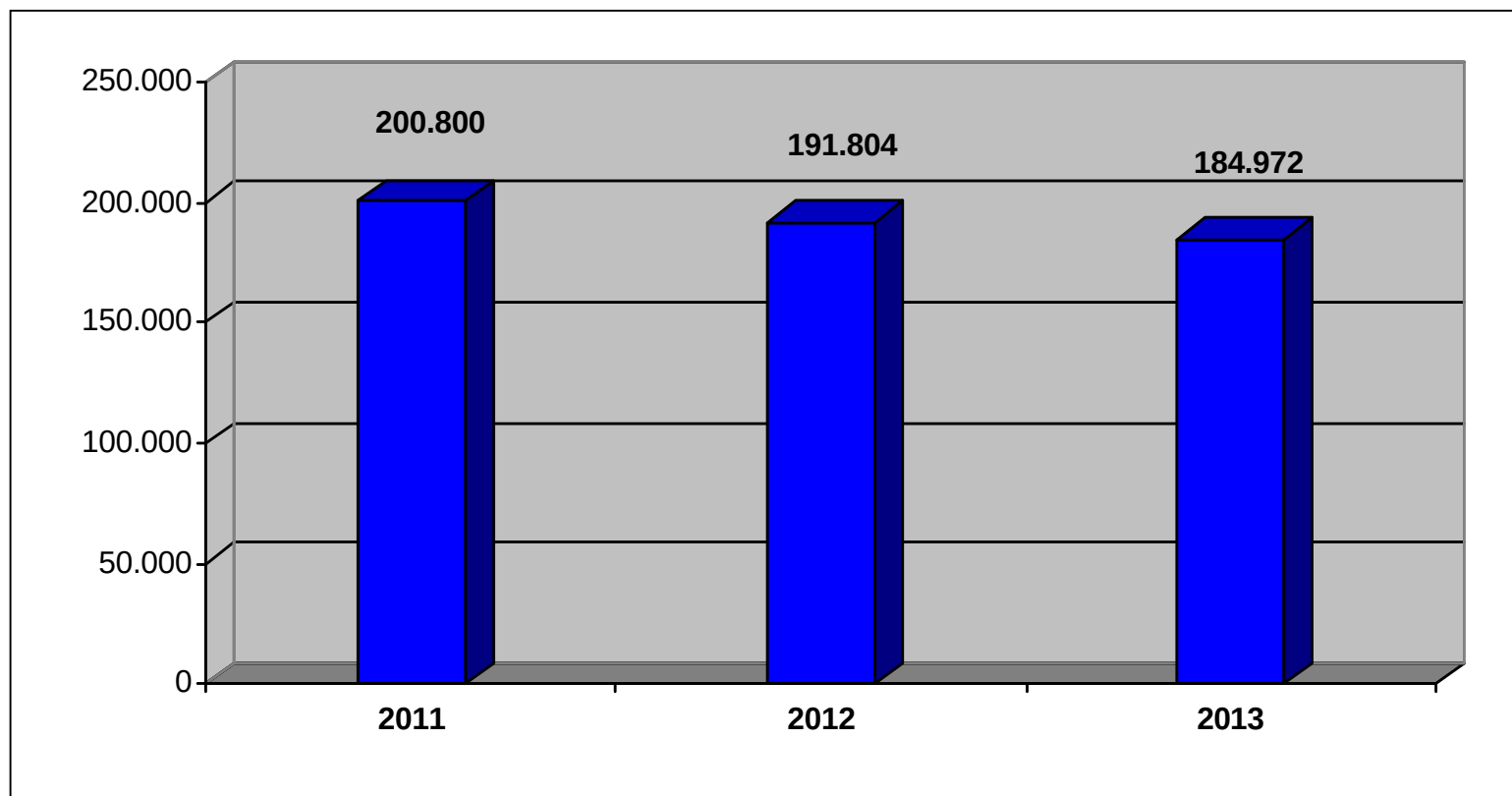
H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

www.ravenna2014.it

Raccolta batterie al piombo esauste 2011-2013



Dati: CDCNPA

www.ravenna2014.it

La gestione delle batterie al piombo esauste ai sensi del D.lgs. 188/08

Con l'emanazione del D.lgs. 188/08, **termina la storia ventennale di COBAT in qualità di consorzio obbligatorio unico** per la gestione delle batterie al piombo esauste.

L'introduzione del concetto della responsabilità estesa del produttore, riconosce allo stesso la **possibilità di scegliere** con quale sistema di raccolta e riciclo ottemperare ai propri obblighi di fine vita dei prodotti che immette su mercato.

In conseguenza di tale mutamento sostanziale dei criteri legislativi adottati per regolamentare la gestione dei rifiuti, i quali, stabiliti in Europa nei termini generali, riverberano su diversi altri settori (come ad esempio quello dei RAEE), **dal 2008 i sistemi di raccolta e trattamento che gestiscono le batterie al piombo esauste sono sostanzialmente tutti i sistemi aderenti al CDCNPA.**

La gestione delle batterie al piombo esauste ai sensi del D.lgs. 188/08

Con il D.lgs. 188/08, in sostanza, si è passati da una **sistema di gestione nazionale delle batterie al piombo esauste monopolistico (COBAT)**, ad un **sistema nazionale multi-consortile**, nel quale più sistemi di raccolta e riciclo svolgono la stessa attività, sotto la supervisione del Centro di Coordinamento.

Il **Centro di Coordinamento**, per quanto riguarda la di gestione dei rifiuti di **pile portatili** (attività sempre a costo per i sistemi poiché le MPS che si ottengono non ripagano mai i costi di raccolta e trattamento), assicura **l'ottimizzazione delle attività svolte dai Sistemi** facendo in modo che ognuno operi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, in modo che sia garantita **l'uniformità e la capillarità del servizio**.

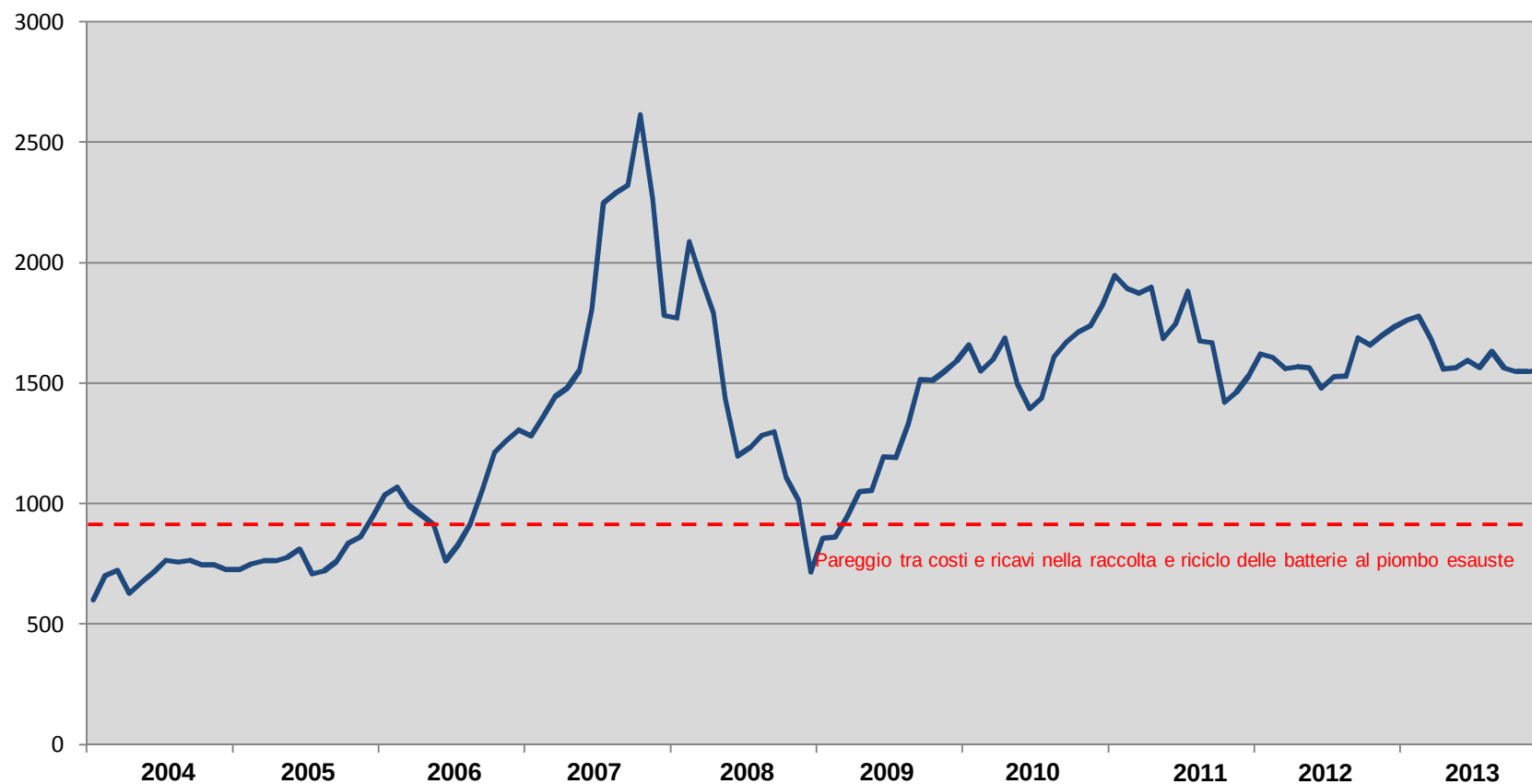
La gestione delle batterie al piombo esauste ai sensi del D.lgs. 188/08

Sul fronte dei **rifiuti di accumulatori industriali e per veicoli**, essendo tali tipologie di batterie quasi esclusivamente al piombo, **l'attività di raccolta e riciclo è sempre remunerativa**; per questo motivo, su tale filiera, non è necessario l'intervento del Centro di Coordinamento per l'ottimizzazione delle attività dei Sistemi a garanzia di un servizio capillare ed omogeneo, in quanto **è interesse dei Sistemi raccogliere quante più batterie al piombo possibili**.

Di fatto, sulle batterie al piombo esauste si realizza la **competitività** più spinta tra i diversi Sistemi di raccolta e trattamento di rifiuti di pile ed accumulatori, perché essa ha il **valore intrinseco più alto in termini di MPS ottenibile**.

Il mercato italiano, su questo settore, è oggetto di interesse anche da parte di player stranieri, generando l'**esportazione** di quantità significative di rifiuto verso paesi esteri.

Andamento delle quotazioni del piombo al LME: anni 2004 - 2013



Le batterie al piombo: quale futuro?

Le **batterie al piombo** hanno ancora un **mercato indiscusso** (in Italia il valore complessivo del loro immesso supera le 200,000 tonnellate).

La loro immissione su mercato, in funzione delle tipologie previste dal D.Lgs. 188/08, è in grandi linee stimabile come segue:

- Pile portatili: 5%
- Accumulatori industriali: 10%
- Accumulatori per veicoli (avviamento): 85%

Questo significa che **il futuro degli accumulatori al piombo è intimamente legato al futuro dei veicoli** e delle batterie utilizzate per il loro avviamento e/o alimentazione.

Le batterie al piombo: quale futuro?

Il **futuro delle batterie al piombo**, pertanto, dipenderà da due fattori:

- Possibilità della comparsa su mercato di **nuove tipologie di accumulatori per avviamento**, più performanti ed a minor costo;
- Possibilità dello sviluppo di una **nuova mobilità** (elettrica ed ibrida) che impieghi accumulatori di nuova generazione (al litio, al sale, ecc.).

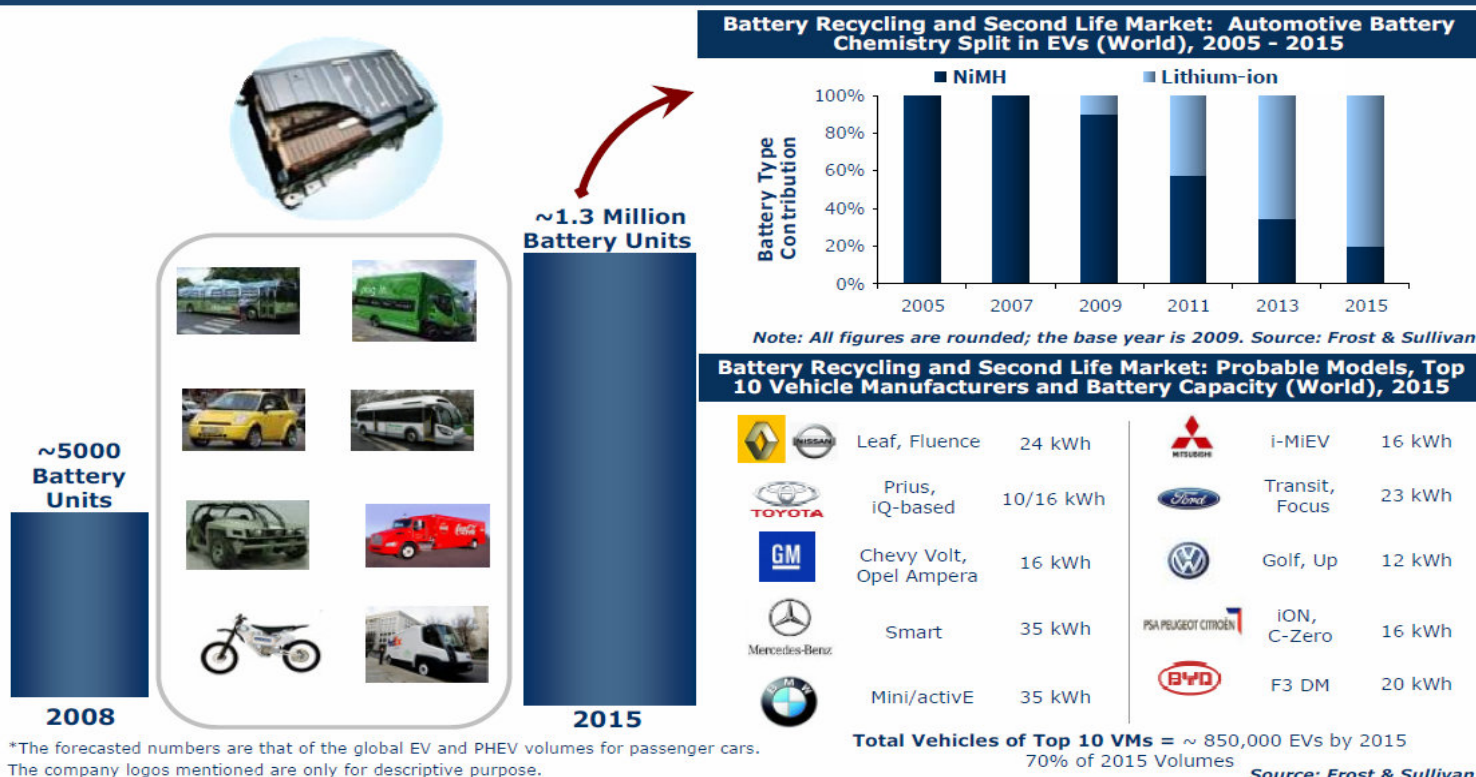
La prima eventualità appare piuttosto remota.

Sebbene l'accumulatore al piombo non abbia una elevata densità di carica, la sua potenza istantanea (lo «spunto»), i suoi ingombri e soprattutto i suoi costi la renderanno difficilmente sostituibile in futuro.

Riguardo, invece, all'avvento di una nuova era nella mobilità, gli scenari potrebbero mutare in modo anche significativo.

Le batterie al piombo: quale futuro?

Li-ion based Battery Chemistries is Expected to be the Main Battery Chemistry for the Foreseeable Future



M5B6-18

FROST & SULLIVAN

7

Le batterie al piombo: quale futuro?

Altre previsioni secondo Frost & Sullivan

- Oltre 2 milioni di veicoli elettrici ed ibridi a livello globale entro il 2017, ed entro il **2020 il 7%** dei trasporti mondiali sarà effettuato con veicoli elettrici o ibridi.
- Entro il **2016**, circa il 30% delle vendite di veicoli a livello globale sarà costituito da ibridi, elettrici e a carburanti alternativi
- Entro il **2015**, il numero di veicoli elettrici potrebbe raggiungere quota **250.000 unità** in tutta Europa.
- Italia insieme a Regno Unito, Paesi Scandinavi, Francia e Spagna costituiranno oltre il **90% del mercato di veicoli elettrici in Europa.**

Labmeeting 2

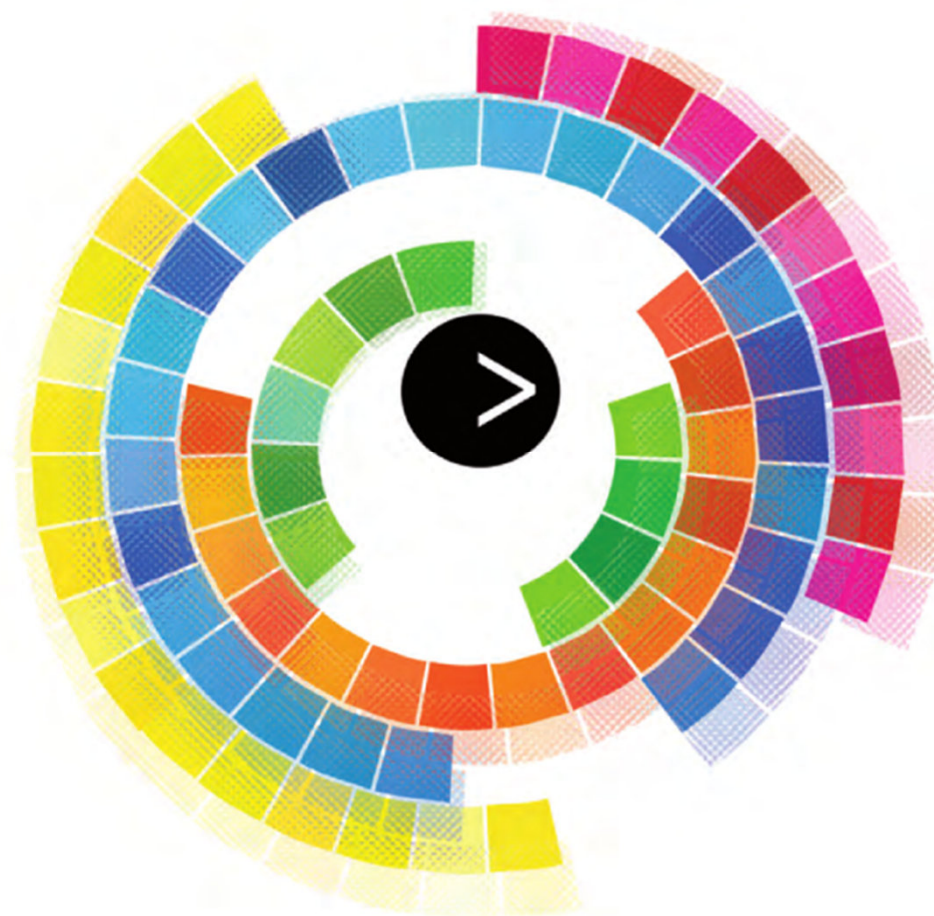
La gestione dei rifiuti: il case history delle batterie al piombo

Fare i conti
con l'ambiente
Rifiuti acqua energia
Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Argomento:

Il trasporto del rifiuto
batteria al piombo. Il ruolo
dell'Albo Gestori
Ambientali – iscrizioni e
autorizzazioni

Dott. Eugenio ONORI
Albo Nazionale Gestori
Ambientali





Lingua corrente:



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Albo Nazionale
Gestori Ambientali

Home

Elenchi iscritti

Iscrizione

Normativa

Ricerca

Login Imprese

> Home

Benvenuti nel sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Nel sito sono disponibili le informazioni sull'organizzazione dell'Albo, le procedure di iscrizione, la normativa vigente e i soggetti iscritti

L'Albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D.Lgs 152/06 e succede all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs 22/97. E' costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di commercio.

Novità

Pagamento diritti annui 2014

Il 30 aprile 2014 scadrà il termine per il versamento del diritto annuo di iscrizione all'Albo, il cui ammontare è stabilito dal D.M. 406/98, art. 21, c. 4 e dal Dlgs 152/2006, art. 212, c. 8 relativamente a ciascuna categoria e classe.

Nell'area riservata imprese, pulsante "[Login Imprese](#)", è disponibile una nuova funzionalità per la consultazione dello stato dei pagamenti relativi ai diritti annui correnti e pregressi.

Inoltre, dalla stessa area, è possibile pagare i diritti annui per l'anno 2014 utilizzando:

- Carta di credito su circuito Visa / MasterCard
- TelemacoPay su circuito InfoCamere o IConto

Altre news

Circolare n. 1192 del 05 novembre 2013 del Comitato Nazionale relativa alle "variazioni della disponibilità degli autoveicoli sottoposti alla discipl...

[Leggi](#)

Giornata nazionale per la trasparenza e la legalità nell'economia Muoversi per una economia intelligente, una identità trasparente delle imprese, un ...

[Leggi](#)

Nuovo regolamento dell'Albo telematico Con delibera n° 2 del 11/09/2013 è stato approvato il nuovo regolamento per la gestione telematica delle domande...

[Leggi](#)

www.ravenna2014.it

LE AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO DEI RIFIUTI E AL COMMERCIO E INTERMEDIAZIONE

D.Lgs. 152/06

Articolo 212

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

**Con il Decreto Legislativo 205/2010, che ha modificato il
Decreto Legislativo 152/06, è stata recepita la direttiva
2008/98/CE**

Modifiche all'art.212 del D.Lgs 152/06

- Misure di semplificazione amministrativa con conseguente abbattimento dei costi connessi all'iscrizione
- Qualificazione delle imprese che si iscrivono all'Albo
- Estensione delle competenze dell'Albo al trasporto dei rifiuti per ferrovia e per via marittima.
- Obbligo d'iscrizione per i commercianti e gli intermediari di rifiuti che non hanno la detenzione dei rifiuti stessi

Articolo 3 della Direttiva 98/2008/CE recepito da

- articolo 183, comma 1, lettere i) e l), D.Lgs 152/06:
- i) **"commerciante"**: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) **"intermediario"**: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

L'Albo nazionale gestori ambientali

www.albogestoririfiuti.it

Fino all'emanazione dei decreti attuativi continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 30 del decreto Ronchi, e cioè:

- **Dm 28 aprile 1998, n. 406, Regolamento dell'Albo nazionale gestori rifiuti;**
- **Dm 23 aprile 1999, garanzie finanziarie trasporto dei rifiuti;**
- **Dm 5 febbraio 2004, garanzie finanziarie attività di bonifica dei beni contenenti amianto;**
- **Dm 5 luglio 2005, garanzie finanziarie attività di bonifica di siti;**
- **disposizioni del Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori rifiuti.**

Categorie d'iscrizione (D.M.406/98)

1. raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati
2. *raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo*
3. *raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo*
4. raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
5. raccolta e trasporto rifiuti pericolosi

Categorie d'iscrizione (D.M.406/98)

6 Gestione di impianti di titolarità di terzi

7 gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti previste negli allegati B e C al Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22.

8 intermediazione e commercio di rifiuti

9 bonifica di siti

10 bonifica di beni contenenti amianto

Classi d'iscrizione (DM 406/98)

Categoria 1:

Popolazione complessivamente servita:

- a) superiore o uguale a 500.000 abitanti
- b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
- c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
- d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
- e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
- f) inferiore a 5.000 abitanti

Classi d'iscrizione (DM 406/98)

Categorie dalla 2 alla 8: quantità annua complessivamente trattata:

- a) superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
- b) superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
- c) superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
- d) superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
- e) superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
- f) inferiore a 3.000 tonnellate.

Classi d'iscrizione (dm 406/98)

Categorie 9 e 10:

importo dei lavori di bonifica cantierabili

- a) oltre euro 7.746.853,49
- b) fino a euro 7.746.853,49
- c) fino a euro 1.549.370,70
- d) fino a euro 413.165,52
- e) fino a euro 51.645,69

I requisiti per l'iscrizione D.M.406/98

- Buona condotta
- Idoneità tecnica
- Capacità finanziaria.

I requisiti per l'iscrizione D.M.406/98

Il Comitato Nazionale dell'Albo, come previsto dal D.M.406/98, ha stabilito i criteri, le modalità ed i termini per la dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l'iscrizione nelle varie categorie, e relative classi, nonché i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici.

Le delibere del Comitato Nazionale sono elencate in ordine cronologico sul sito web dell'Albo:

www.albogestoririfiuti.it

La pubblicazione dell'Albo

Sito web:

www.albogestoririfiuti.it

per ciascuna impresa:

- dati anagrafici,
- categorie e classi d'iscrizione,
- singole tipologie dei rifiuti gestiti e i relativi codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.
- targhe dei veicoli autorizzati

La pubblicazione dell'Albo

È possibile ricercare i dati delle imprese mediante quattro funzioni di ricerca:

- sezione regionale d'iscrizione
- dati anagrafici dell'impresa
- categorie e classi d'iscrizione
- codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

La pubblicazione dell'Albo

I dati ottenuti come risultato della ricerca consistono in:

- numero d'iscrizione all'Albo
- denominazione o ragione sociale dell'impresa
- codice di avviamento postale, comune e provincia
- indirizzo
- categorie e classi d'iscrizione
- codici dei rifiuti per i quali l'impresa è iscritta all'Albo
- Targhe veicoli autorizzati

La pubblicazione dell'Albo

Sul sito web dell'Albo è possibile consultare:

- la normativa riguardante l'Albo (leggi, decreti ministeriali, delibere e circolari del Comitato nazionale),
- le procedure d'iscrizione
- la modulistica da scaricare
- E' possibile, nell'area riservata, conoscere lo stato della pratica d'iscrizione/variazione presentata

Modifiche all'art.212 del D.Lgs 152/06

Comma 7

Sovrapposibilità delle procedure d'iscrizione:

Le imprese e gli enti iscritti all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerati dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che la quantità complessiva dei rifiuti che si intendono trasportare non comporti variazione della classe per la quale sono iscritti.

Modifiche all'art.212 del D.Lgs 152/06 art.212, comma 8

L'articolo 212, comma 8, D.Lgs 15206, ha introdotto l'obbligo d'iscrizione per le imprese che trasportano in via ordinaria e regolare:

- i propri rifiuti non pericolosi
- i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

è stata data esecuzione alla sentenza 9.6.2005, causa C-270/03 con la quale la Corte di Giustizia UE aveva stabilito che la Repubblica italiana, permettendo alle imprese in questione, in forza dell'articolo 30, comma 4, del D.Lgs 22/97, di esercitare l'attività di trasporto dei rifiuti senza l'iscrizione all'Albo, era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, il quale stabilisce che *"Gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale... devono essere iscritti presso le competenti autorità qualora non siano soggetti ad autorizzazione"*.

I veicoli immatricolati ad uso terzi sono idonei per effettuare trasporti in conto proprio?

Circ.Albo n.1463 del 30.11.2012 –
Adeguamento alla sentenza Corte di
Cassazione del 31.7.2012

Ultime delibere - circolari

- **circ.240 del 9.2.2011**
- **Delibera n. 3 del 14. 3.2012 - riduzione importi capacità finanziaria trasportatori (cat.1 – 5)**
- **Delibera n.5 del 16.10.2012 - acquisizione d'ufficio da parte delle Sezioni regionali delle variazioni anagrafiche comunicate al RI o al REA**
- **Circ.1463 del 30.11.212 - Adeguamento alla sentenza Corte di Cassazione del 31.7.2012**

- **Deliberazione 12 dicembre 2012**
Modifiche alla deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003
recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo
delle imprese che svolgono le attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti
- **Deliberazione 30 gennaio 2013**
Modifiche e integrazioni alla deliberazione 12
dicembre 2001, n. 5, recante criteri e requisiti per
l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 - bonifica dei
siti.
- **Circ.995 del 9.9.13 – Titoli disponibilità veicoli**

Il nuovo Regolamento dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali art.212, comma 15 D.Lgs 152/06

criteri per nuovo regolamento:

- responsabilità e competenze del Responsabile tecnico
- estensione delle competenze dell'Albo alle imprese che trasportano rifiuti per ferrovia e per via marittima.

Le nuove categorie d'iscrizione

- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
- categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;

www.ravenna2014.it

- categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- categoria 9: bonifica di siti;
- categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

Nuove Categorie e classi d'iscrizione

nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2bis (c.p.) e 3bis (RAEE) .

Il Comitato nazionale può individuare specifiche e singole attività rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione normandole in sottocategorie.

Ai fini dell'iscrizione nella categoria 1 il Comitato nazionale può individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita.

Il responsabile tecnico nel nuovo regolamento

Compiti e responsabilità

- Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
- Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui sopra.
- Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.

i requisiti:

- idonei titoli di studio;
- esperienza maturata in settori di attività per i quali é richiesta l'iscrizione;
- idoneità di cui all'art. 13 (formazione).

L'esatta determinazione e il concorso dei requisiti sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.

L'incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l'assunzione degli incarichi.

Il responsabile tecnico

La preparazione del candidato a RT, è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale

Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all'aggiornamento quinquennale.

Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche

Il Comitato nazionale:

- fissa i criteri per la valutazione dei requisiti professionali e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico e determina le modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale dello stesso Per lo svolgimento di tali attività il Comitato nazionale può istituire commissioni con la partecipazione di componenti delle sezioni regionali e provinciali.

Le Sezioni regionali

- effettuano attività informative e formative per i soggetti iscritti all'Albo secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione.

La nuova domanda d'iscrizione

autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti

documentazione comprovante l'idoneità tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 4;

raccolta e trasporto di rifiuti su strada:

- **attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;**
- **copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli. Nel caso di intestatario della carta di circolazione diverso dal richiedente l'iscrizione, deve essere presentata la documentazione, prevista dalla vigente normativa in materia di autotrasporto, che attesti la piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli;**
- **documentazione attestante l'iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese (REN) che esercitano la professione di trasportatore su strada istituito ai sensi del regolamento (Ce) n. 1071/2009, oppure, per le imprese e gli enti la cui attività di trasporto non rientra nel campo di applicazione dello stesso Regolamento, il possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa.**

Le nuove modalità di variazione

- Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale.
- le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d'ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.
- Le imprese che effettuano le variazioni contemplate nel presente articolo continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.

Le nuove modalità di rinnovo

Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti. (c.p ogni dieci anni).

La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione e i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla metà.

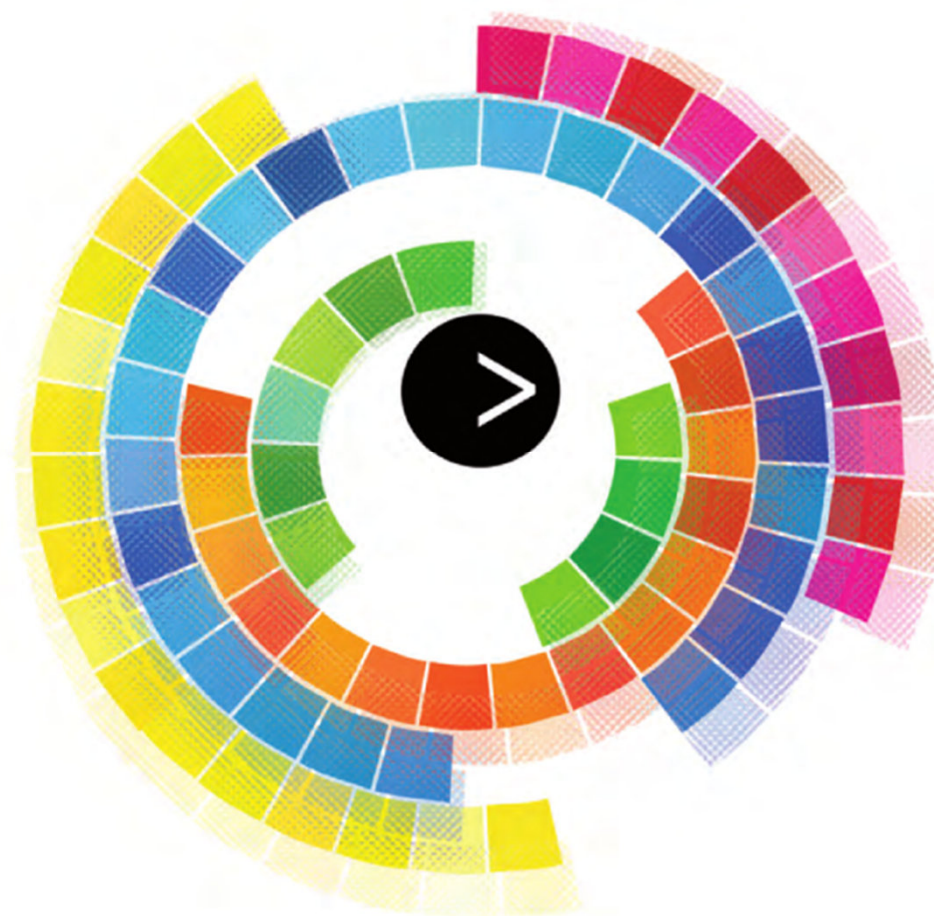
Labmeeting 2

La gestione dei rifiuti: il case history delle batterie al piombo

Fare i conti
con l'ambiente
Rifiuti acqua energia
Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Argomento:
Spedizioni
transfrontaliere delle
batterie al piombo

Dott. Michele ROTUNNO
Ecoricerche Srl



Ecoricerche opera nel settore della consulenza tecnica dal 1992 in un unico complesso comprensivo degli uffici tecnici e amministrativi, dei laboratori e delle sale corsi, ed è accreditata ISO 9001 per lo svolgimento dei servizi tecnici alle aziende.

Ecoricerche è organizzata in DIVISIONI TECNICHE specializzate in specifici settori di intervento, quali:

- Ambiente
- Sicurezza
- Qualità
- Gestione Rifiuti / ADR
- Agroalimentare
- Laboratorio chimico
- Laboratorio microbiologico

The screenshot shows the Ecoricerche S.r.l. website. The header features the company logo and name, along with a navigation menu: Home, Chi siamo, Servizi, Formazione, Prodotti, Approfondimenti. The main content area is divided into three columns: 'In Evidenza' (highlighting waste management services), 'Prodotti' (listing software like EcoLab), and 'Partners' (listing partners like Studio Stefano Maglia). The right side of the page features three main service areas: 'Laboratorio' (chemical and microbiological analysis), 'Servizi di Consulenza' (consulting services), and 'Formazione' (training courses). Each service area includes a brief description and a link to 'approfondisci >>'. The footer contains the company's address and website.

Ecoricerche S.r.l.

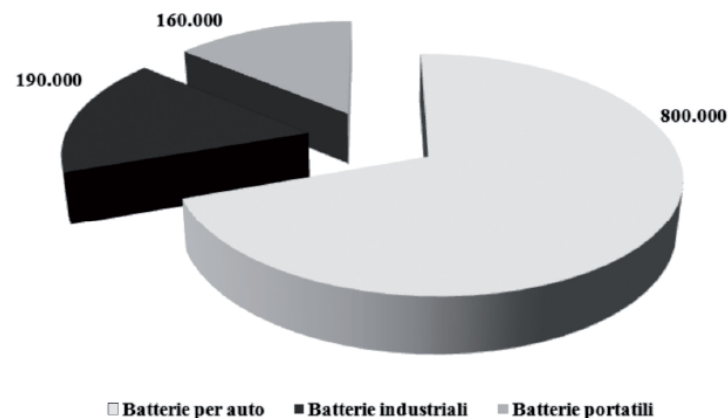
Via Regina Pacis 94 Sassuolo (MO)

www.ecoricerche.net

www.ravenna2014.it

Batterie mediamente immesse nel
mercato europeo
(tonnellate/anno)

Tipo di batteria	Tecnologia	
	Non ricaricabile (primaria)	Ricaricabile (secondaria)
Portatili	- Zinco-Carbonte (Zn/C) - Alcaline Manganese (Al/Mn) - Ossido di Litio (Li) - Pile a bottone (Zinco Aria, Ossido d'Argento, Ossido di Manganese, Litio)	- Nichel-Cadmio (Ni/Cd) - Idruro di metallo nichel (NiMH) - Ioni di Litio (Li-ion) - Batterie Piombo-acido
	Costituiscono circa il 75% delle batterie portatili	Costituiscono circa il 25% delle batterie portatili
Industriali	- Alcaline Manganese (Al/Mn) - Ossido di Zinco (ZnO) - Ossido di Litio (Li)	- Batterie Piombo-acido (di riserva, per autoveicoli, sono il 96% delle batterie industriali) - Batterie al Nichel-Cadmio (Ni/Cd) (di riserva, per forza motrice, sono il 2% delle batterie industriali) - Ioni di Litio (Li-ion) - Polimeri di Litio - Altre batterie (ad es.: NiMH sono il 2% delle batterie industriali)
Automobilistiche		- Batterie Piombo-acido

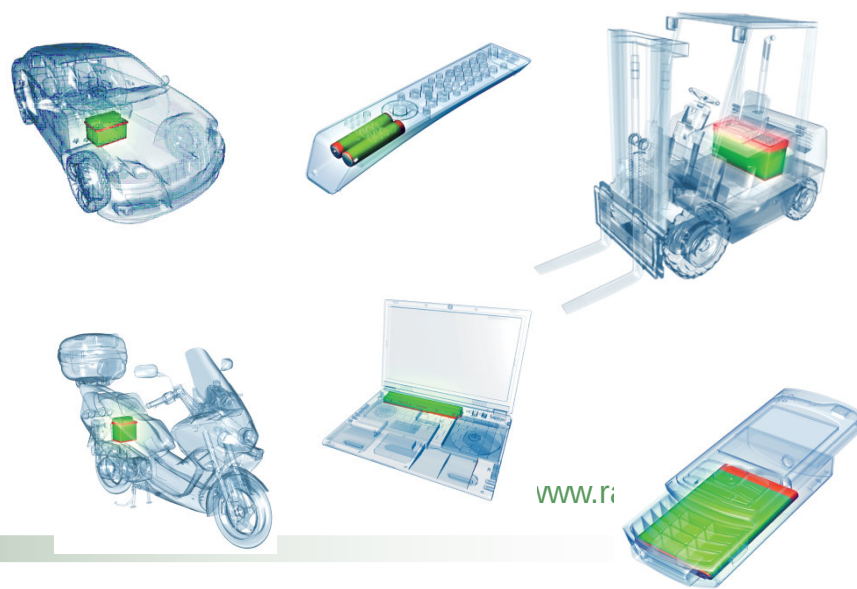


(P. Cinquina, Ambiente&Sicurezza, n.21, novembre 2012, pp. 95-99)

In **Italia**, nel solo 2010, sono state immesse:

- oltre **65.000 tonnellate** di accumulatori industriali
- **187.000 tonnellate** di accumulatori per veicoli
- **30.500 tonnellate** di pile e accumulatori portatili

Dati e immagini tratte da: Centro di Coordinamento
Nazionale Pile e Accumulatori
www.cdcnpa.it



www.r:

DIRETTIVA n. 2006/66/CE
relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la
direttiva 91/157/Cee

Art. 15 – Esportazioni

Recepimento



D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188
attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la
direttiva 91/157/CEE

Art. 10 – Trattamento e riciclaggio

(...omissis...)

6. L'operazione di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al presente articolo può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario, a condizione che la spedizione dei rifiuti sia conforme alle disposizioni del **regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, e successive modificazioni.**

7. I rifiuti di pile e accumulatori, esportati dalla Comunità a norma del citato regolamento (Ce) n. 1013/2006 e del regolamento (Ce) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, come modificato dal regolamento (Ce) n. 740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze stabiliti nell'allegato II, solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di riciclaggio è stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.

(...omissis...)

www.ravenna2014.it

Regolamento (CE) n. 1013 del 14 giugno 2006

inserito nel complesso quadro giuridico costituito da:

- A** **Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 e successive modifiche**
(sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
- B** **Decisione OCSE C(2001)107/FINAL**
(sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati al recupero)
- C** **Direttiva 2008/98/CE**
(in materia di gestione dei rifiuti a livello comunitario)

- A - B** – Armonizzazione e recepimento dei rispettivi elenchi dei rifiuti
- C** – Recepimento delle definizioni e delle disposizioni contenute

Articolo 49

Protezione dell'ambiente

2. In caso di esportazioni dalla Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità:

- a) impone, e si adopera per garantire, che tutti i rifiuti esportati siano gestiti secondo **metodi ecologicamente corretti** per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero di cui agli articoli 36 e 38 o lo smaltimento di cui all'articolo 34 nel paese terzo di destinazione;
- b) vieta l'esportazione di rifiuti verso paesi terzi se ha motivo di ritenere che essi non saranno gestiti secondo quanto prescritto alla lettera a).

In particolare, si considera che l'operazione di recupero o di smaltimento sia effettuata in modo ecologicamente corretto se il notificatore o l'autorità competente del paese di destinazione possono dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria.

Tale presunzione non pregiudica tuttavia la valutazione globale della gestione ecologicamente corretta durante tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese terzo di destinazione.

Per un orientamento in materia di gestione ecologicamente corretta, possono essere prese in considerazione le linee guida figuranti all'allegato VIII.

Allegato VIII

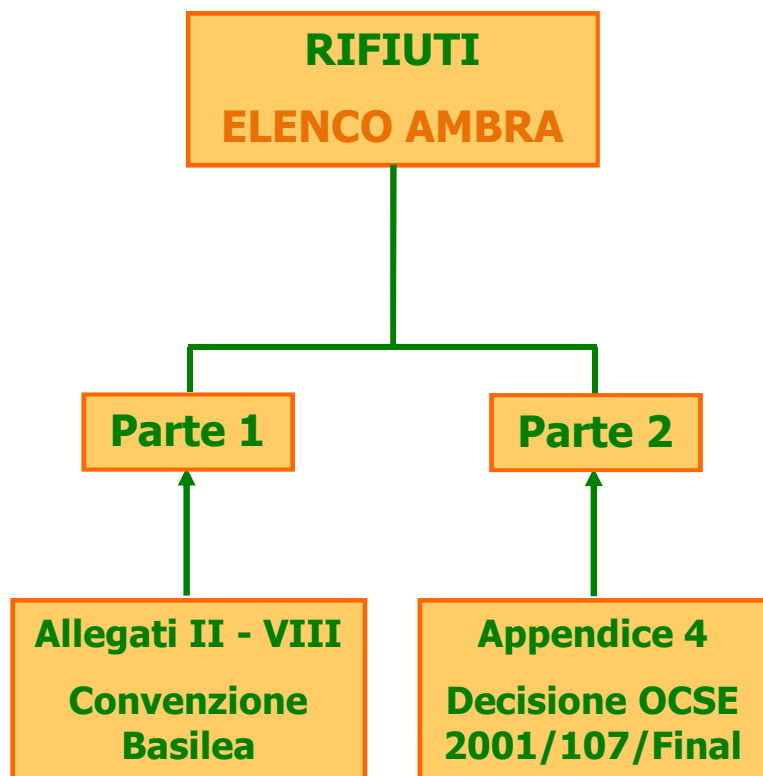
Linee guida per una gestione ecologicamente corretta (articolo 49)

I. Linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea

1. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3)
 - 2. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido⁽¹⁾**
 3. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi
 4. Direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4)
- (...omissis...)

Elenco Ambra

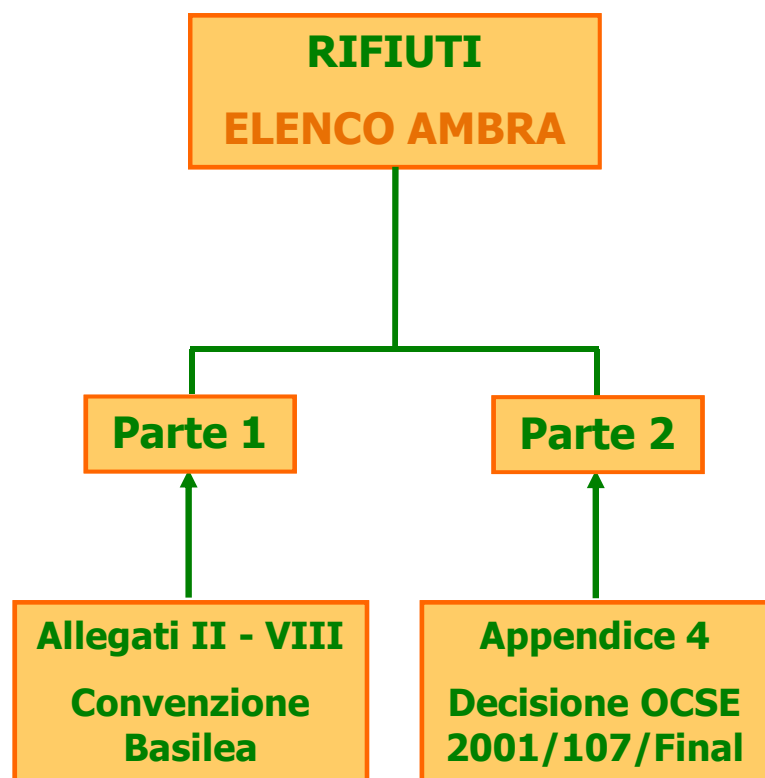
Allegato IV Regolamento (CE) 1013/06



- A 2010** Vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato
- A 2050** Rifiuti di **amianto** (polveri e fibre)
- A 3020** Rifiuti di **oli minerali non più idonei** alla loro funzione originaria...
- A 3140** Rifiuti di **solventi organici** non alogenati, ...
- A 3150** Rifiuti di **solventi organici** alogenati, ...
- A 4060** Rifiuti di miscele ed **emulsioni oli/acqua** o **idrocarburi/acqua**

Elenco Ambra

Allegato IV Regolamento (CE) 1013/06



A 1160 Batterie piombo/acido in pezzi o rottami

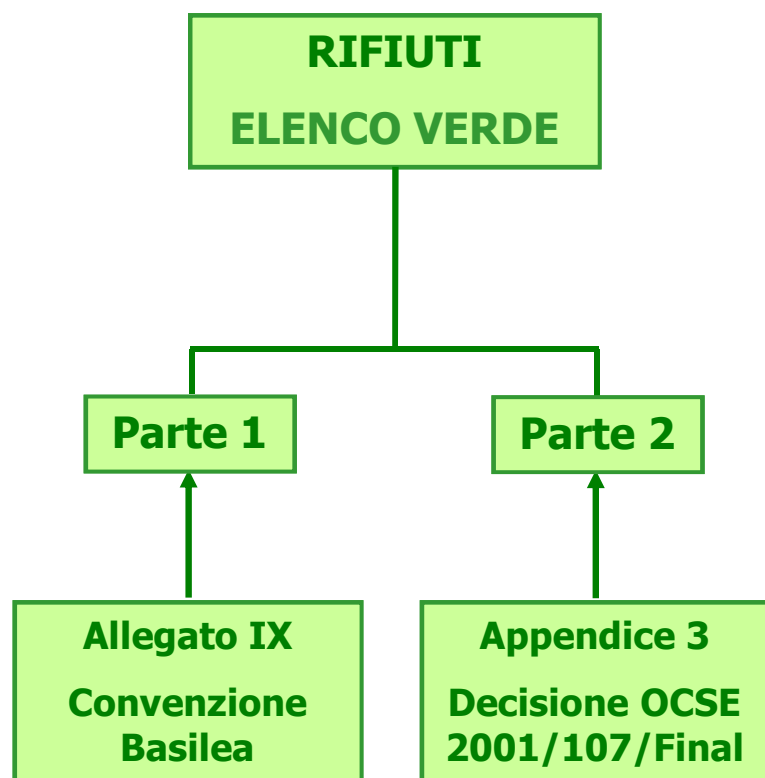
A 1170 Batterie non oggetto di raccolta differenziata, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell'elenco B (*ossia: elenco verde*)
Batterie non incluse nell'elenco B che contengono sostanze di cui all'allegato I in quantità tale da renderle pericolose

~~**A 1180 Rifiuti di dispositivi elettrici o elettronici o rottami che contengono** elementi quali **accumulatori ed altre batterie incluse nell'elenco A**, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato e condensatori di PCB, o contaminati da elementi riportati nell'allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) in misura tale da acquisire una delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B1110)~~

www.ravenna2014.it

Elenco Verde

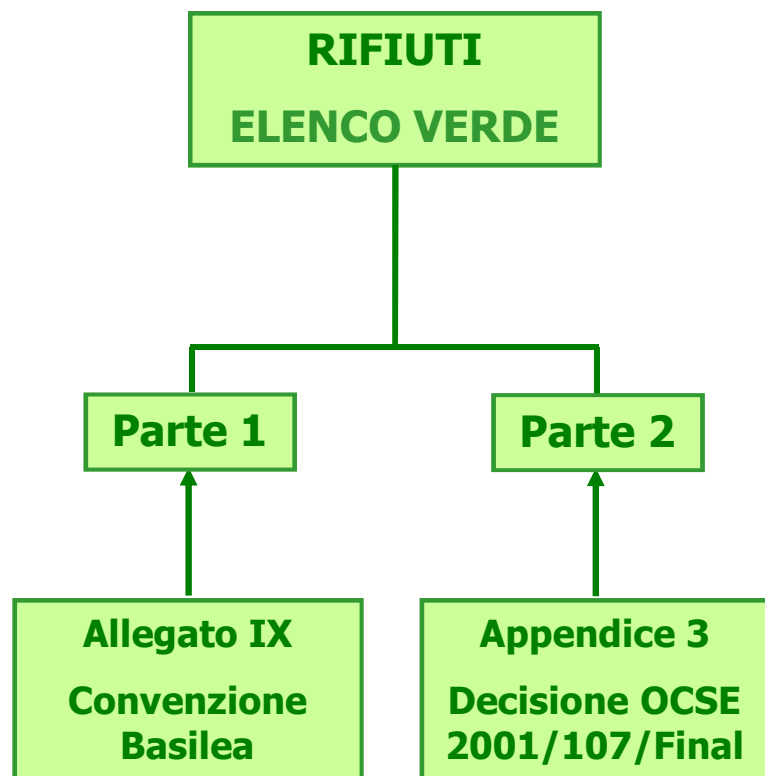
Allegato III Regolamento (CE) 1013/06



- B 1010** Rifiuti di **metalli e loro leghe** sotto forma metallica, in forma non dispersibile:
- rottami di ferro e acciaio
 - rottami di rame
 - rottami di alluminio
 - ...
- B 2020** Rifiuti di **vetro** in forma non dispersibile:
- vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, eccetto i vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato
- B 3010** Rifiuti solidi di **plastica**
- ...
- B 3020** Rifiuti di **carta**, cartone e prodotti di carta
- ...
- B 3050** Rifiuti di **legno** e sughero non trattati:
- ...
- B 3140** Rifiuti di **pneumatici**, ...
- GH 013** **Polimeri di cloruro di vinile**

Elenco Verde

Allegato III Regolamento (CE) 1013/06



B 1090 Rifiuti di **batterie conformi a una specifica**, escluse quelle costruite con piombo, cadmio o mercurio

Classificazione dei rifiuti di batterie ed accumulatori

1. Distinzione del rifiuto sulla base dell'origine (Speciale/Urbano)
2. Pericolosità dipendente dal tipo di metallo contenuto (piombo, nichel, cadmio, mercurio)

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 16 06 batterie ed accumulatori

- 16 06 01* batterie al piombo
- 16 06 02* batterie al nichel-cadmio
- 16 06 03* batterie contenenti mercurio
- 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori

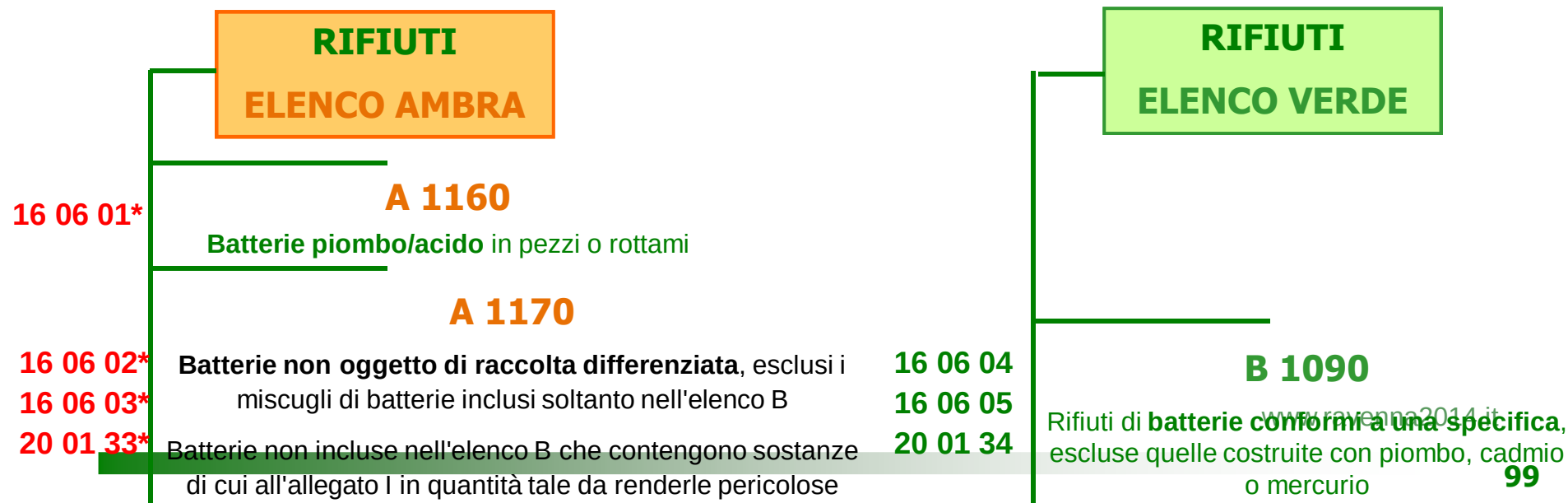
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI ...)...

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

- 20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

codici CER → codici OCSE/Basilea

TRANS CODIFICA DIRETTA



Quadro procedurale

Procedure di spedizione

Due procedure per le spedizioni transfrontaliere di batterie-rifiuto:

La corretta applicazione dell'una o dell'altra procedura dipende:

- *dal tipo di operazione cui sono destinati i rifiuti* $\Rightarrow$ (smaltimento "D"/recupero "R")
- *se a recupero: dalla natura chimico-fisica e dalla pericolosità dei rifiuti* $\Rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Elenco Ambra} \\ \text{Elenco Verde} \end{array} \right.$

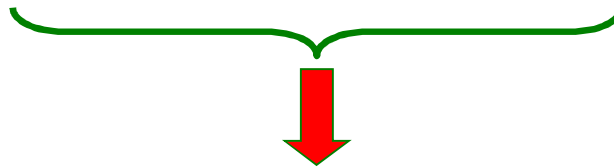
PROCEDURA DI NOTIFICA ED AUTORIZZAZIONE SCRITTE
(iter autorizzativo)

PROCEDURA CON OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE
(iter informativo)

www.ravenna2014.it

Procedura di notifica

Consiste in una richiesta scritta preventiva trasmessa dal "**notificatore**"
all'autorità competente di spedizione per ottenere le autorizzazioni ad
effettuare la movimentazione dei rifiuti dal luogo di spedizione iniziale al
luogo di destinazione finale



Consente alle **Autorità competenti:**

- *autorità di spedizione*
- *autorità di transito*
- *autorità di destinazione*

di avere le informazioni necessarie per autorizzare la spedizione,
sollevare eventuali obiezioni, dettare condizioni o vietare la spedizione

Procedura di notifica

Contratto scritto

- Previsto fra notificatore e destinatario
- Efficace dal momento della notifica e per tutta la durata della spedizione fino al rilascio del certificato di avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti

- Obblighi previsti ex art. 5 -



- per il **Notificatore**, di riprendere i rifiuti qualora la spedizione, il recupero o lo smaltimento non siano stati svolti come previsto o siano stati effettuati illegalmente
- per il **Destinatario**, di recuperare o smaltire i rifiuti in caso di spedizione illegale
- per l'**Impianto**, di fornire un certificato secondo cui i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle relative condizioni

Procedura di spedizione (*no autorizzazione*) riservata ai rifiuti classificati in Elenco Verde

- Obbligo di accompagnamento di informazioni (art. 18)

A. Informazioni da fornire nel documento previsto in **Allegato VII**

B. Stipulazione di un **contratto scritto**

Obblighi generali di informazione

Documento in Allegato VII

Deve accompagnare la spedizione dei rifiuti in Elenco Verde

Contiene:

informazioni riguardanti il rifiuto spedito, chi organizza la spedizione, i vettori, il destinatario e l'impianto di recupero

(da Regolamento UE 255/13)

Prevede:

la **dichiarazione firmata** da chi organizza la spedizione dell'esistenza del contratto scritto con il destinatario dei rifiuti

Firmato da:

- **chi organizza la spedizione**

(prima della partenza)

- **vettore** che effettua il trasporto

(all'atto della presa in carico)

- **destinatario e impianto di recupero**

(al ricevimento)

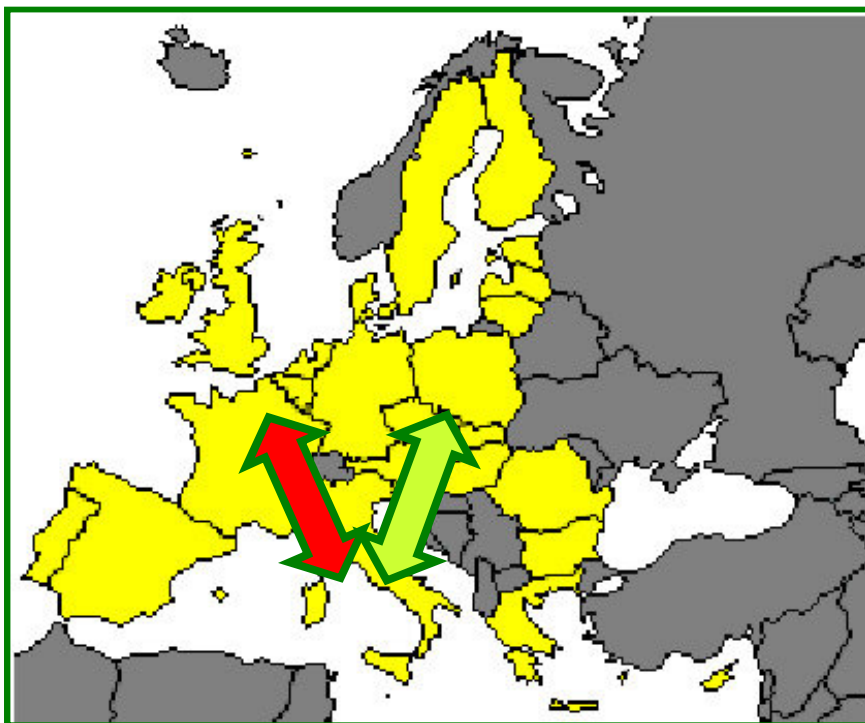
www.ravenna2014.it

Quadro procedurale

Spedizioni consentite

❖ Distinzione su base giurisdizionale

Spedizioni fra Stati membri della CE



↔ = Smaltimento
↔ = Recupero

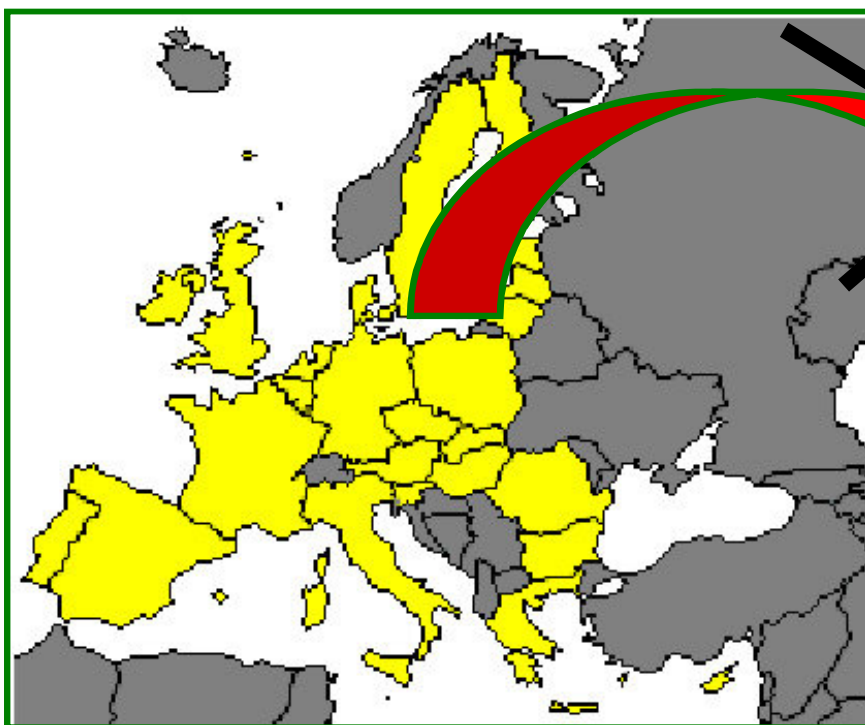
Consentite sia per
operazioni di recupero
che di smaltimento

Quadro procedurale

Spedizioni consentite

❖ Distinzione su base giurisdizionale

Esportazioni dalla CE



→ = Smaltimento

Eccezione al divieto:

Spedizioni verso:

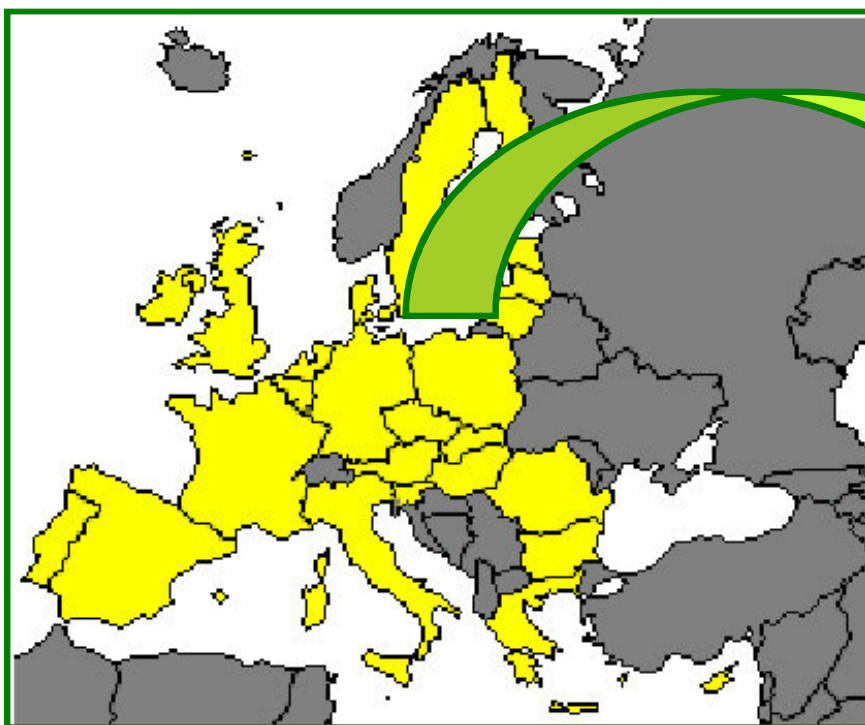
▪ **Paesi EFTA** (Svizzera, Islanda, Norvegia, Liechtenstein), parti della Convenzione di Basilea

Quadro procedurale

Spedizioni consentite

❖ Distinzione su base giurisdizionale

Esportazioni dalla CE



→ = Recupero

verso **Paesi OCSE:**
Spedizioni consentite

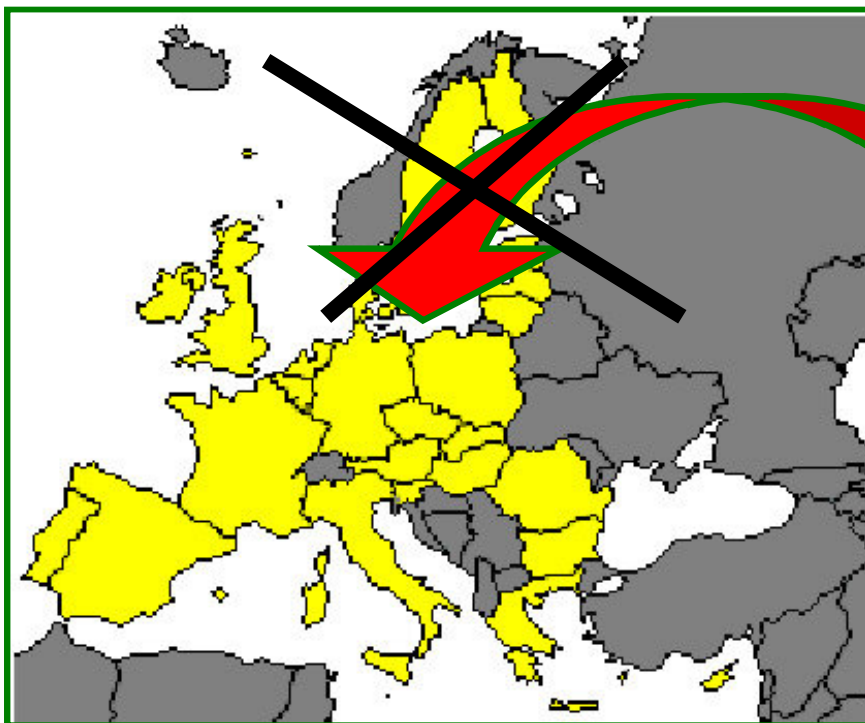
verso **Paesi non-OCSE:**
Spedizioni consentite limitatamente a
quanto previsto *ex artt. 36 e 37*

Quadro procedurale

Spedizioni consentite

❖ Distinzione su base giurisdizionale

Importazioni nella CE



→ = Smaltimento

Eccezioni al divieto:

Spedizioni da:

- Paesi aderenti Basilea
- altri Paesi con Accordi o Intese in vigore con la CE o gli Stati membri

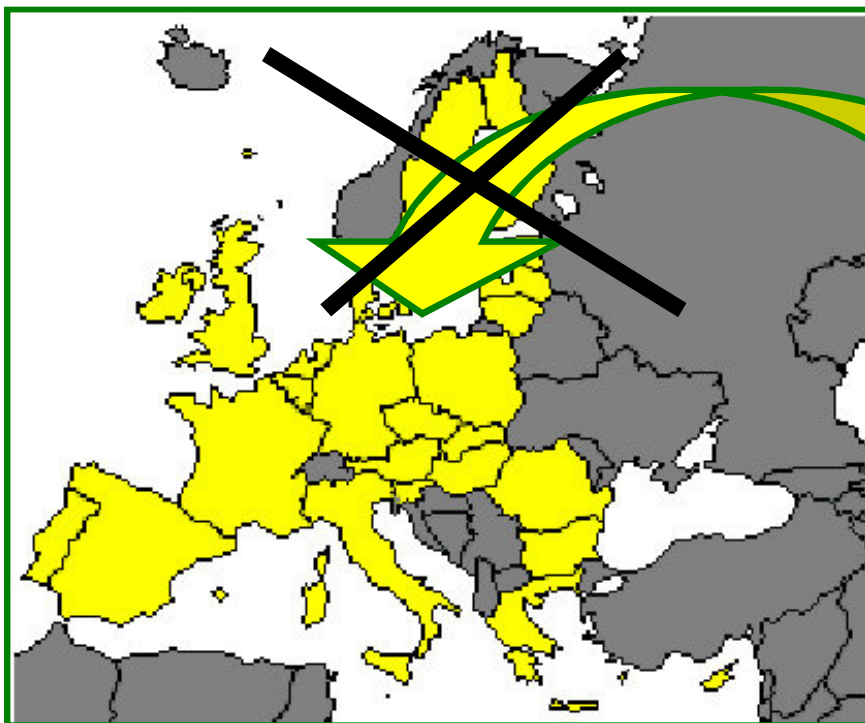
www.ravenna2014.it

Quadro procedurale

Spedizioni consentite

❖ Distinzione su base giurisdizionale

Importazioni nella CE



→ = Recupero

Eccezioni al divieto:

Spedizioni da:

- Paesi OCSE
- altri Paesi aderenti Basilea
- altri Paesi con Accordi o Intese in vigore con la CE o gli Stati membri

www.ravenna2014.it

Esportazioni verso Paesi non-OCSE



Spedizione di batterie in elenco verde

B 1090

Rifiuti di batterie conformi a una
specifica, escluse quelle costruite con
piombo, cadmio o mercurio

Regolamento (CE) n. 1418/07 e ss.mm.ii.

- Possibilità di quattro opzioni:

a) divieto di esportazione

b) procedura di notifica ed autorizzazione scritte

c) procedura con obblighi generali di informazione

d) procedure di controllo aggiuntive previste dal Paese destinatario

www.ravenna2014.it

Cina

Esportazioni verso Paesi non-OCSEve
na
2014

a	b	c	d
B1080 – B1100			

Divieto di esportazione

Serbia

a)	b)	c)	d)
	B1010-B3020		

Notifica e autorizzazione

Cuba

a)	b)	c)	d)
		tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006	

Obblighi generali di informazione

Russia (Federazione russa)

a)	b)	c)	d)
			B1010 – B2120

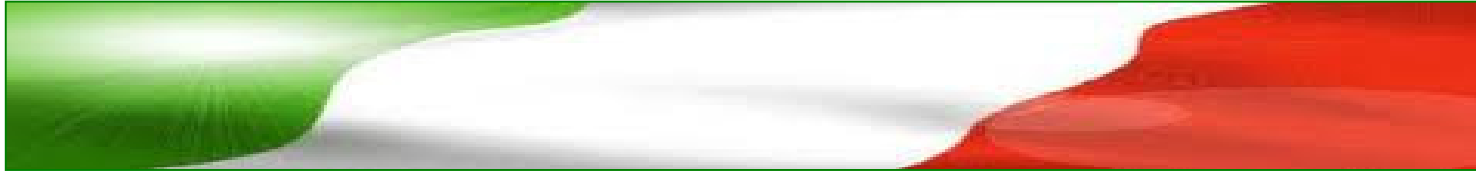
14.it

Controlli aggiuntivi

Considerazioni a margine...

- ✓ **Procedure di spedizione differenti da quadro sinottico “standard”:**
 - necessità di attenta valutazione Paese per Paese (anche all’interno della CE...)
 - in alcuni casi: implicazioni indirette anche per l’ambito del trasporto ADR

- ✓ **Raccordo fra Regolamento CE 1013/06 e D.Lgs. 152/06**
 - obbligo di iscrizione Albo Gestori Ambientali per vettori stranieri
 - **A1160, A1170: SISTRI**
 - **B1090: tracciabilità cartacea**



Grazie per l'attenzione